25. Allegato al resoconto della seduta del 17 marzo 1980

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

IND	ICE	

ABBATANGELO: Sulle responsabilità in merito alla improvvisa chiusura del ponte metallico sul Volturno che collega Sant'Angelo in Formis a Caiazzo (Caserta) (4-00983) (risponde Preti, Ministro dei trasporti).

BAMBI: Sul disagio determinatosi per la esistenza dei caselli sull'autostrada Firenze-Mare all'altezza di Montecatini Terme (Pistoia) e di Lucca, posti sulle corsie di scorrimento (4-01897) (risponde Fontana, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici).

BENCO GRUBER AURELIA: Per un intervento presso il governo della Gran Bretagna affinché venga riesaminata la decisione di chiudere sin dal 31 marzo 1980 il consolato britannico di Trieste (4-02159) (risponde Santuz, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri).

BETTINI: Per un intervento volto ad eliminare lo stato di inefficienza in cui versa l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Sondrio (4-01128) (risponde PRETI, Ministro dei trasporti).

BOFFARDI INES: Per l'adozione di provvedimenti volti a salvaguardare il complesso storico-monumentale del santuario di Nostra Signora di Soviore di Monterosso al Mare (La PAG. Spe

1052

1053

1053

1054

Spezia) (4-02151) (risponde ARIOSTO, Ministro per i beni culturali e ambientali).

1055

PAG.

CACCIA: Sulle iniziative da adottare al fine di assicurare i contributi e i finanziamenti agevolati alle ditte lombarde che hanno subìto danni a causa dell'alluvione del 1976 (4-01908) (risponde Pandolfi, Ministro del tesoro).

1056

CARLOTTO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare gli abituali ritardi cui sono soggetti i treni da Cuneo a Torino (4-01527) (risponde PRETI, Ministro dei trasporti).

1057

CARLOTTO: Sul disagio dei viaggiatori della ripristinata linea ferroviaria Cuneo-Nizza a causa della insufficiente capienza delle carrozze (4-01528) (risponde PRETI, Ministro dei trasporti).

1058

CASALINO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Luigi Casto, di Alezio (Lecce) (4-01703) (risponde Tambroni Armaroli, Sottosegretario di Stato per il tesoro).

1058

CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Antonio De Rinaldis di Gallipoli (Lecce) (4-01778) (risponde Tambroni Armaroli, Sottosegretario di Stato per il tesoro).

1059

tario di Stato per i lavori pubblici). 1074

Preti, Ministro dei trasporti).

#### VIII LEGISLATURA -- DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 17 MARZO 1980

PAG. PAG. FERRARI MARTE: Per la correspon-CASALINO: Per la sollecita definiziosione ad Anna Pitto di Mariano Cone della pratica di pensione di guermense (Como) dei ratei di pensione ra della signora Rita Perrone (4-01780) di guerra maturati dal 1942 al 1949 (risponde Tambroni Armaroli, Sotto-(4-01187) (risponde TAMBRONI ARMAsegretario di Stato per il tesoro). 1059 ROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro). 1067 CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra del signor Teo-FERRARI MARTE: Per un intervento doro Urso, nato in Andrano (Lecce) volto a rendere funzionale l'ispet-1'8 febbraio 1913 (4-01977) (rispontorato della motorizzazione civile di de TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegre-Sondrio (4-01789) (risponde PRETI, tario di Stato per il tesoro). 1060 Ministro dei trasporti). 1068 CASALINUOVO: Per la definizione del-FOSCHI: Sulla situazione in cui verla pratica di pensione di guerra sano i vice consolati in Argentina a favore di Luigi Infantino di Rizzi-(4-02475) (risponde SANTUZ, Sottoseconi (Reggio Calabria) (4-01831) (rigretario di Stato per gli affari sponde Tambroni Armaroli, Sottoseesteri). 1069 gretario di Stato per il tesoro). 1060 GUALANDI: Sullo stato delle pratiche di pensione di guerra in favore di CATALANO: Sull'elevata mortalità per Domenico Marzocchi, Otello Puglioli, cancro rilevata tra i dipendenti del-Renato Lelli, Mario Franceschini e l'officina riparazioni delle ferrovie dello Stato di Foligno (Perugia) (4-00742) Caterina Stefanelli vedova Nerini (4-01064) (risponde Tambroni Arma-(risponde PRETI, Ministro dei tra-ROLI, Sottosegretario di Stato per il 1061 sporti). tesoro). 1069 CERIONI: Sui motivi in base ai quali PARLATO: Per il restauro del castello i pensionati degli enti locali non aragonese di Baia e Latina (Caserpercepiscono dall'INADEL, sul preta) (4-00932) (risponde ARIOSTO, Mimio di fine servizio, la quota nistro per i beni culturali e ambienper l'indennità integrativa speciale tali). 1072 (4-02110) (risponde PANDOLFI, Ministro del tesoro). 1065 SERVADEI: Sull'estensione alle succursali delle banche estere operanti in CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA: Italia del congelamento degli attivi Per la sollecita definizione della prain dollari iraniani (4-01909) (risponde tica di pensione di guerra del mili-PANDOLFI, Ministro del tesoro). 1073 tare in congedo Trinchera Sebastiano di Copertino (Lecce) (4-01926) SOSPIRI: Per l'adozione di provvedi-(risponde TAMBRONI ARMAROLI, Sottomenti volti ad accelerare i lavori segretario di Stato per il tesoro). 1066 di bonifica idraulica dei fiumi Inele. Raffia e Liri e sulle garanzie da ri-COSTAMAGNA: Sulla pericolosità, in chiedere all'Ente del Fucino (ERSA) alcuni tratti montani, della linea in relazione alla manutenzione dei ferroviaria Modane (Francia)-Bardocanali della piana del Fucino necchia-Torino (4-00762) (risponde (4-01663) (risponde CORA, Sottosegre-

1066

PAG.

1075

1076

1076

1077

1078

1078

STEGAGNINI: Sull'opportunità di emanare precise disposizioni per la concessione delle onorificenze al merito della Repubblica italiana, al fine di consentire agli appuntati delle forze dell'ordine di conseguire, se meritevoli, l'ambito riconoscimento (4-02573) (risponde Bressani, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

TASSONE: Per una revisione del calendario delle prove d'esame dei concorsi pubblici della carriera diplomatica, giudiziaria e avvocatura dello Stato, da tenersi nel periodo dal dicembre 1979 al febbraio 1980 (4-01646) (risponde GIANNINI, Ministro per la funzione pubblica).

TOMBESI: Per un intervento presso il governo inglese affinchè revochi la decisione di chiudere il proprio consolato a Trieste (4-01739) (risponde Santuz, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri).

TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Vincenzo Manago di Taurianova (Reggio Calabria) (4-00743) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro).

TREMAGLIA: Sullo stato dell'inchiesta relativa allo scandalo che ha coinvolto il COASCIT di Francoforte a seguito della sparizione del contabile Iseglio con relativi fondi per 200 mila marchi (4-01323) (risponde San-TUZ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri).

TREMAGLIA: Sull'entità degli INTER-COASCIT attualmente operanti (4-01327) (risponde SANTUZ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri).

TREMAGLIA: Sui motivi per i quali l'ambasciata di Bonn ha escluso dalla INTERCOASCIT l'ENA, l'ENAS, l'IPAS e la Charitas (4-01329) (risponde Santuz, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri).

1079

PAG.

TREMAGLIA: Sull'entità dei corsi organizzati dall'ente di formazione professionale della CISL in Germania (4-01330) (risponde Santuz, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri).

1080

TREMAGLIA: Sui corsi di scuola media organizzati nei paesi della CEE e in Svizzera nello scorso anno scolastico 1978-79 (4-01336) (risponde SANTUZ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri).

1080

VALENSISE: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Agostino Occhiuzzo, nato a Rossano (Cosenza) (4-02059) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro).

1080

ZAVAGNIN: Per la sollecita sistemazione della posizione assicurativa e pensionistica dell'insegnante Regina Miotti residente in Asmara (Etiopia) (4-01742) (risponde VALITUTTI, Ministro della pubblica istruzione).

1081

ZAVAGNIN: Sullo stato della pratica per la reversibilità della pensione di guerra di Margherita Bonaldi in favore del figlio Ugo Trinca di Mussolente (Vicenza) (4-02261) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro).

1082

ZOPPETTI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Ida Marisa Ferrari, vedova di Bruno Ometto, di Lodi (Milano) (4-01710) (risponde Tambroni Arma-ROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro).

1082

PAG.

ZOPPETTI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Antonio Fusi nato a Papessa (Rovigo) e residente a Milano (4-01929) (risponde Tambroni Armaroli, Sottosegretario di Stato per il tesoro).

1083

ZOPPETTI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione spettante a Alvidio Livieri, residente a Vimodrone (Milano) (4-01930) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro).

1083

ABBATANGELO. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere se è a conoscenza e di chi sono le eventuali responsabilità dello stato di disagio sopportato dai lavoratori dal 2 luglio 1979 a causa della imprevidenza o della omissività del competente Ministero sul controllo trimestrale sulle opere d'arte. Difatti, al chilometro 7+368 il ponte metallico sul Volturno è stato improvvisamente chiuso per il verificarsi di crepe minaccianti le sue strutture metalliche o in muratura, e tutto il suo traffico ferroviario sostituito con apposite navette da Sant'Angelo in Formis a Caiazzo (Caserta) e viceversa con conseguente difficoltà dei moltissimi pendolari che usufruivano di tale servizio.

A causa dei sempre frequenti smottamenti di argini o piene sembra che anche il ponte situato al chilometro 34+286 sempre sul Volturno, tra Dragoni ed Alife, (Caserta), stia per seguire la stessa sorte del precedente.

L'interrogante chiede quindi al competente Ministero di accertare eventuali responsabilità omissive nei mancanti controlli, quanto tempo ci vorrà per completare le opere di restauro appaltate alla società Fondedile visto che le stesse vanno a rilento, se non sia il caso di promuovere un censimento sullo stato d'uso di tutti i ponti della Campania per salvaguardare

la vita di chi deve per forza fare del treno un uso per lavoro. (4-00983)

RISPOSTA. — L'interruzione dell'esercizio ferroviario sulla tratta Caiazzo-Sant'Angelo in Formis della linea Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese (Caserta) – in concessione al consorzio trasporti pubblici di Napoli – avvenuta il 1° settembre 1979, è stata causata da un improvviso scalzamento della fondazione della pila sinistra del ponte alla progressiva chilometrica 7+368.

Detto inconveniente è da attribuire al rilevante abbassamento del letto del fiume rispetto alla situazione originaria, abbassamento determinatosi in conseguenza delle prove su opere idrauliche sul Volturno effettuate dal consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno di Caserta e dal provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

Circa i provvedimenti adottati si precisa che, da parte della società Fondedile, sono stati effettuati i sondaggi occorrenti per la definizione delle opere di consolidamento; il relativo progetto prevede una spesa di lire 213.961.000 che è stata inclusa nella assegnazione, per l'anno 1979, dei fondi di cui all'articolo 10 della legge del 1978, n. 297. La durata dei lavori, il cui inizio avverrà al più presto, può stimarsi in due o tre mesi, ma l'esercizio ferroviario potrebbe riprendere prima della loro ultimazione potendosi prevedere il transito dei convogli a velocità ridotta durante l'ultima fase dell'intervento.

Per quanto si riferisce al ponte sito al chilometro 33+348,52, è stato rilevato, nel corso della ultima visita semestrale, effettuata nel mese di giugno 1979, che il muro d'ala della spalla lato Santa Maria Capua Vetere dalla parte sinistra è danneggiato per frana e ne è stato prescritto il ripristino con urgenza.

Infine, si informa che sullo stato d'uso dei ponti della Campania visite semestrali vengono effettuate alle opere d'arte, a seguito delle quali vengono redatti appositi verbali nei quali vengono indicati gli inconvenienti rilevati e le prescrizioni atte ad eliminarli.

Il Ministro: PRETI.

BAMBI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere quali interventi possono essere esercitati presso la società concessionaria, al fine di rimuovere il disagio determinato dall'attuale esistenza dei caselli sull'autostrada Firenze-Mare all'altezza di Montecatini Terme e di Lucca, posti sulle corsie di scorrimento.

La funzionalità dei due sbarramenti non risulta comprensibile, tenuto conto che l'accesso o l'uscita dalle città di Lucca e Montecatini Terme sono regolati da appositi e separati caselli con propria ubicazione.

Conseguentemente, le soste, per chi percorra nell'uno e nell'altro senso la Firenze-Mare, non si giustificano e impongono ritardi, che causano, particolarmente nella stagione estiva, la formazione di colonne, evitabili se le corsie di scorrimento fossero libere dai due caselli, e si lasciasse libero corso alla circolazione.

Il controllo in entrata e uscita sull'interno tronco potrebbe essere esercitato, con relativa esazione dei pedaggi, al casello di Prato (Firenze), spostando quello di Lucca al terminale di Migliarino Pisano (Pisa).

RISPOSTA. — La società per azioni Autostrade, concessionaria dell'autostrada Firenze-Mare, ha redatto un progetto che prevede la trasformazione del sistema di pedaggio da aperto a chiuso per l'autostrada in questione e la ristrutturazione delle attuali barriere e delle stazioni.

Il progetto, dell'importo di lire 7,5 miliardi, è stato sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione dell'ANAS che ha espresso parere favorevole alla sua esecuzione.

In dettaglio i lavori previsti sono i seguenti:

barriera e stazione di Prato: demolizione dell'attuale barriera a 7 porte e ricostruzione a 14 porte. Aggiunta di 3 nuove porte alle attuali 8 porte della stazione;

stazione di Pistoia: trasformazione dell'attuale svincolo libero che verrà attrezzato con una stazione a 6 porte; stazione di Montecatini (Pistoia): demolizione dell'attuale barriera a 8 porte e ripristino della continuità delle carreggiate autostradali – con inserimento della banchina spartitraffico – nell'ambito della area resa libera. Potenziamento della stazione con aggiunta, alle 3 porte attuali, di due nuove porte da realizzare sullo spazio liberato dalla modifica del ramo di svincolo Montecatini-Mare;

allacciamento di Chiesina Uzzanese (Pistoia): ristrutturazione degli attuali due svincoli mediante installazione di due stazioni a due porte ciascuna;

allacciamento di Altopascio (Lucca): ristrutturazione degli attuali due svincoli mediante realizzazione di due stazioni, una per lato, dotate di 3 porte ciascuna;

allacciamento a Capannori (Lucca): ristrutturazione mediante costruzione di due stazioni con due porte ciascuna;

stazione di Lucca: demolizione della barriera attuale a 6 porte con ripristino delle due carreggiate autostradali con inserimento della banchina spartitraffico. La stazione laterale a 3 porte verrà potenziata con l'aggiunta di due nuove porte. Nessuna variazione strutturale è invece prevista per l'attuale barriera di Lucca-San Donato ubicata sulla diramazione per Viareggio (Lucca);

barriera provvisoria a Migliarino: nell'attesa dell'integrazione del sistema di pedaggio con l'autostrada Livorno-Sestri Levante (Genova) (della concessionaria SALT) verrà realizzato a carattere provvisorio – all'altezza del chilometro 80+240 – un impianto costituito da 5 porte con un prefabbricato ad uso edificio di stazione.

Con le ristrutturazioni delle stazioni verranno adeguate le lunghezze delle piste di accelerazione e di decelerazione, mentre con l'eliminazione della barriera di Lucca dovrà essere ristrutturata la immissione in autostrada del traffico proveniente dalla bretella di Viareggio e diretto a Firenze onde evitare la confluenza con il traffico proveniente dalla stazione di Lucca.

Il Sottosegretario di Stato: FONTANA.

BENCO GRUBER AURELIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere

se intenda farsi interprete presso il governo della Gran Bretagna affinché venga riesaminata la decisione di chiudere sin dal 31 marzo 1980 il consolato britannico di Trieste, insieme ad altri in diverse città, anche se quello di Trieste, per essere ormai da tempo onorario, non comporta spese di eccezione.

Va segnalato che il consolato britannico a Trieste, se assolve importanti servizi a favore di centinaia di cittadini britannici, nonché di operatori commerciali e portuali ed appoggia i paesi dell'ex Commonwealth, nei due secoli di sua attività a Trieste ha avuto insigni rappresentanti che si sono assimilati culturalmente alla città, ragione per cui la perdita di questa presenza operante determina nella città di Trieste un vuoto oltre che materiale anche morale fra i più gravi. (4-02159)

RISPOSTA. — La chiusura del consolato del Regno Unito a Trieste rientra in una serie di provvedimenti adottati dal governo di Londra, al fine di ridurre drasticamente la spesa pubblica nel quadro dei provvedimenti volti a contenere la spirale inflazionistica.

Nel quadro di questo programma è stato deciso di chiudere 15 uffici consolari del Regno Unito in varie parti del mondo.

Consapevole di tale motivazione di politica interna, il Governo italiano ha considerato la possibilità che ogni intervento a favore del mantenimento del consolato di Trieste potesse venire percepito come un'indebita ingerenza negli affari interni di quel Paese.

Tuttavia, in considerazione delle esigenze particolari della città di Trieste e delle ragioni di carattere politico che consigliavano il mantenimento nella città dell'ufficio consolare britannico, e sulla base naturalmente delle solide relazioni di amicizia e di alleanza con il Regno Unito, il Governo italiano ha effettuato un passo, nello spirito di tali rapporti, presso le autorità britanniche.

Queste ultime hanno di recente cortesemente risposto informando della decisione di mantenere un consolato onorario, con giurisdizione però limitata a Trieste, purché senza alcun onere a carico dell'erario inglese, che assicurerà la continuità della rappresentanza britannica nella città.

Il Sottosegretario di Stato: Santuz.

BETTINI. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere – considerate le gravi denunce presentate da più organizzazioni di categorie e di utenti in relazione al grave stato di inefficienza in cui versa l'ufficio provinciale Motorizzazione civile di Sondrio, dovuto a più cause quali la carenza dell'organico, le distorte modalità di applicazione della legge n. 285, e tenuto conto che le conseguenze economiche e sociali sono particolarmente pesanti – quali urgenti e tempestivi provvedimenti il Ministro intenda prendere. (4-01128)

RISPOSTA. — La situazione in cui versa – per grave carenza di personale – l'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC) di Sondrio è stata da tempo oggetto di ripetuti ed attenti esami dai quali è però sempre emersa l'obiettiva impossibilità di giungere ad una efficace soluzione.

La situazione nella quale trovasi il suddetto ufficio provinciale non costituisce, purtroppo, un caso isolato, ma si riscontra in misura più o meno accentuata presso tutti gli uffici della amministrazione della Motorizzazione civile e, segnatamente, presso quelli dell'Italia settentrionale.

Una così grave crisi si è verificata nel volgere di questi ultimi anni perché, mentre persisteva un blocco pressoché totale delle assunzioni di personale, gli organici di detta amministrazione venivano subendo un progressivo e marcato depauperamento per esodi e pensionamenti.

Per ovviare a tale inconveniente non si è mancato di esperire ripetuti e vari tentativi.

Al riguardo, anzitutto, giova ricordare che per un ampliamento dei ruoli del personale della Motorizzazione civile fu predisposto fin dal 1973 un apposito disegno di legge che, dopo un *iter* molto laborioso, fu presentato alla Camera dei deputati in data 15 luglio 1975 con richiesta di pro-

cedura d'urgenza; il provvedimento, però, non potè avere ulteriore corso a causa del sopravvenuto scioglimento del Parlamento.

Successivamente, in seguito alle difficoltà insorte per la ripresentazione del medesimo disegno di legge, venne decisamente affrontato il problema di adottare misure di emergenza per incrementare in qualche modo la inadeguata disponibilità di personale degli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, anche in vista dei nuovi onerosi adempimenti stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 (nuova disciplina in materia di autotrasporto di merci) e dalla legge 5 maggio 1976, n. 313 (riconoscimento della portata potenziale per alcuni tipi di autoveicoli industriali).

Infatti, la legge 21 febbraio 1977, n. 30 – che convertendo con modificazioni il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, differiva al 31 ottobre 1977, l'entrata in vigore della legge del 1974 n. 298 – previde anche la possibilità per la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di avvalersi, nella forma del comando o del distacco, di personale (nel limite di 560 unità) di altre amministrazioni statali o di enti pubblici, con richiamo, per questi ultimi, a quelli in via di scioglimento ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Anche tale iniziativa non diede alcun concreto risultato a causa della impossibilità delle amministrazioni e degli enti interessati a fornire proprio personale.

È da aggiungere, infine, che sede di elaborazione delle norme sull'occupazione giovanile – che hanno portato all'approvazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 – non mancò il pronto intervento di questa Amministrazione che si concluse con l'inserimento dei servizi in materia di motorizzazione civile tra i settori interessati all'assunzione di giovani con contratto a termine.

Purtroppo neppure quest'ultima iniziativa ha consentito di ottenere per gli uffici dell'Italia settentrionale risultati di apprezzabile rilievo a causa dei limiti imposti dalla legge stessa. Tuttavia, nel quadro della necessaria ripartizione di tale personale fra tutti gli uffici del nord Italia la sede di Sondrio ha potuto ottenere il non trascurabile contingente di quattro unità.

La necessità di sopperire alla critica situazione degli uffici della MCTC è stata finalmente riconosciuta dal Parlamento con l'approvazione della legge 18 ottobre 1978, n. 625 che ha, tra l'altro, aumentato gli organici dell'amministrazione della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione anche se in misura non del tutto rispondente alle effettive esigenze funzionali.

Tuttavia i concreti vantaggi derivanti dall'apporto di nuovo personale potranno aversi soltanto all'avvenuto espletamento degli appositi concorsi esterni, prima dei quali è stato necessario espletare quelli interni, espressamente previsti con carattere di precedenza dalla legge in questione.

Allo scopo di pervenire al più presto agli auspicati risultati favorevoli, la direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non mancherà di sollecitare nella maggior misura possibile l'espletamento di tali concorsi esterni, in ciò avvalendosi anche di una apposita norma della stessa legge anzidetta che consente di ridurre alla metà i tempi normalmente stabiliti per l'osservanza dei vari adempimenti.

Si aggiunge inoltre che è in fase di attuazione presso l'ufficio provinciale MCTC di Sondrio la meccanizzazione delle procedure per il rilascio delle patenti e delle carte di circolazione mediante collegamento del locale terminale col centro elaborazione dati.

L'introduzione di tale sistema consentirà indubbiamente di sollecitare notevolmente l'espletamento delle pratiche, con conseguenti vantaggi per l'utenza e con favorevoli ripercussioni sul disimpegno degli altri compiti d'istituto.

Il Ministro: PRETI.

BOFFARDI INES E ZOPPI. — Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici. — Per conoscere quali

provvedimenti s'intendano assumere per la salvaguardia del complesso storico-monumentale del Santuario di N. S. di Soviore di Monterosso al Mare in provincia di La Spezia, onde evitare il deperimento del grande patrimonio artistico culturale in esso contenuto.

Il deterioramento sempre più rapido del vasto ed articolato complesso – fin dal 1973 – e successivi sopralluoghi fornirono la necessità di una urgente prospettiva di restauro: sollecitazioni in tal senso furono più volte espresse ed inviate ai competenti Ministeri da parte del Rettore di quel Santuario.

Il succedersi di ben cinque sovrintendenti ai monumenti per la molteplicità e l'opinabilità delle soluzioni possibili pare non abbia comportato – a tutt'oggi – alcuna possibilità d'intervento, nemmeno da parte dell'amministrazione del Santuario per impossibilità finanziaria.

Gli interroganti, di fronte alla gravità della possibile perdita irreversibile di uno dei massimi monumenti della Liguria, chiedono se i ministri ritengano di dover intervenire perché necessari adempimenti e provvedimenti siano adottati al più presto per la soluzione concreta della questione evidenziata. (4-02151)

RISPOSTA. — Sono già stati previsti interventi di restauro per arrestare e circoscrivere i danni subiti dal santuario di Nostra Signora di Soviore di Monterosso al Mare (La Spezia), caratteristica testimonianza medioevale di chiesa-comunità.

Infatti un primo lotto di lavori inerenti la copertura è stato interamente compiuto nel corso del 1979.

Per quanto riguarda, invece, il nuovo piano di interventi previsti per il corrente anno è stata avanzata dalla sovrintendenza competente una richiesta di finanziamento per restauri sull'immobile monumentale pari ad un importo complessivo di 60 milioni di lire. Questa Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ritiene di poter prendere in considerazione tale richiesta.

Relativamente alle numerose opere di arte contenute nel santuario, è opportuno precisare che si è provveduto in vario modo al restauro delle medesime.

Nel 1974-75 venne restaurata, a spese dell'ente proprietario presso l'Istituto centrale del restauro di Roma, una statua lignea del secolo XV-XVI raffigurante la Madonna col Cristo deposto. Nel 1976 sono stati restaurati due dipinti di proprietà del santuario (Vergine con il Bambino e Tre santi eremiti, olio su tela, secolo XVII) con i fondi concessi da questo Ministero per il restauro di opere di proprietà non statale.

Nel 1977 venne perfezionata la pratica relativa alla concessione di un contributo, da parte del Ministero, alle spese sostenute dall'ente proprietario per il restauro di altri tre dipinti ad olio su tela (Martirio di san Pietro, secolo XVII; Adorazione dei pastori e santi, secolo XVII; Vergine Assunta e santi, secolo XVIII). Nel 1979 si è dato avvio ad analoga pratica di contributo per il restauro di un armadio ligneo.

Sempre nello scorso anno è stata iniziata la catalogazione degli oggetti d'arte del santuario, che, però, non si è potuta completare poiché parecchi oggetti (ex voto soprattutto) erano stati riposti dal parroco entro casse per preservarli, in attesa di un definitivo restauro del santuario. Non appena si procederà al restauro completo dell'immobile, si porterà a compimento la suddetta catalogazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: ARIOSTO.

CACCIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato. — Per conoscere quali iniziative prevedono di intraprendere ai fini di assicurare i contributi ed i finanziamenti agevolati, di cui alla legge n. 50, sulle calamità, alle ditte:

Bustese Industrie Riunite: via Isonzo, 19 - Olgiate Olona;

Gaspare Tronconi: via Opifici, 6 - Fagnano Olona;

SALT: via Canton Santo, 5 - Borsano (stabilimento di Solbiate O.);

Cartiera Vita Mayer: fraz. Frolla - Lonate Ceppino;

Cartiera di Cairate: fraz. Frolla - Lonate Ceppino;

C.T.S.: via Colombo, 90 - Fagnano Olona;

Piatti e Silvera: via per Solbiate - Gorla Minore;

Cartiera Alto Milanese: via G. Cesare, 1 - Fagnano Olona;

Cartiera Lombarda: viale Carso, 4 - Fagnano Olona;

SIOME - Malnate:

Manifattura Milani - Castiglione Olona; Orlandi S.a.a. di S. e V. Orlandi - Cassano Magnago;

Elettrochimica Valle Olona: via Galilei, 17 - Gorla Minore;

per i danni subiti a causa dell'alluvione del 1976, in occasione del quale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'8 aprile 1977, di pubblica calamità.

L'interrogante, infine, desidera conoscere se risulta che il Medio Credito abbia istruito dette richieste e che in atto le stesse sono bloccate, da tre anni, senza alcun motivo. (4-01908)

RISPOSTA. — Nessuna richiesta di accreditamento di fondi è pervenuta al Tesoro da parte della intendenza di finanza di Varese, competente, a termini di legge, ad erogare i contributi fino al 20 per cento del danno previsti dall'articolo 5 della citata legge n. 50.

Per quanto concerne, invece, i finanziamenti a tasso agevolato si fa presente che risultano pervenute, da parte degli istituti di credito (Mediocredito regionale lombardo e Centrobanca), le proposte di concessione di tale forma di provvidenza per le ditte Gaspare Tronconi, SALT, CTS, Piatti e Silvera, Cartiera alto milanese, Cartiera lombarda, SIOME, Manifattura e Orlando società in accomandita semplice, mentre nulla risulta agli atti per le ditte Bustese industrie riunite, Cartie-

ra Vita Mayer, Cartiera di Cairate ed Elettrochimica Valle Olona (Varese).

Le predette proposte di finanziamento saranno sottoposte al preventivo parere del comitato interministeriale dei finanziamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367, non appena saranno integrati, con apposito provvedimento legislativo, i fondi di bilancio di cui alla già menzionata legge n. 50, attualmente completamente esauriti.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

CARLOTTO. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere – premesso che i treni da Cuneo a Torino e viceversa sono soggetti ad abituali notevoli ritardi – quali provvedimenti si intendono adottare per eliminare il disservizio ingiustificabile specie in relazione ai collegamenti internazionali tramite la ripristinata linea ferroviaria Torino-Cuneo-Nizza. (4-01527)

RISPOSTA. — Poiché sulla linea fra Torino e Cuneo si ha una lunga tratta a semplice binario (Fossano-Cuneo), i perditempi maturati dai treni, per vari motivi, si riversano, per effetto dei vincoli di attesa nelle stazioni sedi di incrocio, sui treni incrocianti, con tendenza ad aumentare, quando sono previsti incroci successivi a breve distanza.

Inoltre, trovandosi sulla linea suddetta ben cinque stazioni di diramazione e cioè Trofarello (Torino), Carmagnola (Torino), Cavallermaggiore (Cuneo), Savigliano (Cuneo), e Fossano (Cuneo) alcuni ritardi sono dovuti alle coincidenze. In tali stazioni, infatti, per consentire il proseguimento dei viaggiatori, provenienti da una linea affluente con un treno in ritardo, sia pure di pochi minuti, si provocano ritardi in partenza anche ai treni coincidenti.

Allo scopo di migliorare il servizio, anche in termini di regolarità, sulla linea Fossano-Cuneo-Limone sono previsti nel programma aziendale relativo al noto piano integrativo di intervento di riclassamento, potenziamento ed ammodernamen-

to delle linee e degli impianti delle ferrovie dello Stato i seguenti importanti lavori:

la sistemazione degli impianti e l'installazione dell'apparato centrale elettrico (ACEI) nella stazione di Cuneo;

la centralizzazione degli scambi e l'allungamento dei binari di incrocio sulla linea Fossano-Cuneo-Limone (Cuneo):

l'istituzione di un sistema di controllo centralizzato del traffico (CCT) su detta linea.

La realizzazione di tali lavori apporterà certamente un beneficio alla circolazione dei treni della linea Torino-Cuneo.

Per quanto concerne il collegamento internazionale per Nizza (inauguratosi solo il 6 ottobre 1979), si fa presente che dall'esame degli elaboratori del periodo dal 16 al 31 ottobre 1979, è emerso che i treni fra Ventimiglia-Nizza e Cuneo viaggiano con ritardo medio di 2 minuti primi, mentre quelli in senso inverso, tranne qualche eccezione, viaggiano in orario.

Il Ministro: PRETI.

CARLOTTO. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere se è informato dei disagi ai quali sono soggetti, secondo notizie di stampa, i viaggiatori della ripristinata linea ferroviaria Cuneo-Nizza a causa della insufficiente capienza delle carrozze.

L'interrogante desidera inoltre conoscere quanti sono stati i viaggiatori che hanno usufruito della nuova linea nel primo mese di esercizio. (4-01528)

RISPOSTA. — La riattivazione all'esercizio ferroviario del tratto di linea Limone-Breil sur Roya-Ventimiglia ha avuto luogo com'è noto il 6 ottobre 1979 consentendo così il ripristino del collegamento internazionale tra Cuneo e Nizza e di quello interno tra Cuneo e Ventimiglia.

Inizialmente i mezzi assegnati ai nuovi servizi colleganti le località suddette furono determinati essenzialmente sulla base delle correnti di traffico che si verificavano sulle corriere di linea. Il flusso di tali correnti in effetti non superava mai in media 15 o 20 viaggiatori per ogni corsa, per cui fu ritenuto conveniente utilizzare per l'espletamento del servizio viaggiatori un'automotrice del gruppo Aln 668 che offre 68 posti a sedere (12 di prima e 56 di seconda classe).

Poiché successivamente si è rilevato un costante aumento della utilizzazione dei treni circolanti sulla ricostruita linea Cuneo-Ventimiglia, si è provveduto, nei limiti della disponibilità dei mezzi, dal 29 ottobre 1979, a rinforzare con una seconda automotrice quei treni che più ne avevano bisogno.

Si assicura tuttavia che l'andamento dell'affluenza ai treni della linea in questione sarà continuamente controllato per eventuali ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari.

Per quanto riguarda infine il numero dei viaggiatori che hanno usufruito della ripristinata linea nel primo mese di esercizio, si fa presente che esso è stato di circa 35 mila viaggiatori nei due sensi.

Il Ministro: PRETI.

CASALINO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che impediscono la ragionevole definizione della pratica di pensione di guerra del signor Luigi Casto, nato il 1º febbraio 1907 in Alezio (Lecce), posizione della pratica n. 1640393.

L'interessato attende da 18 anni.

(4-01703)

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che confermare le notizie già fornite all'interrogante con nota in data settembre 1977 n. D/617 in risposta all'interrogazione n. 4-02838 presentata durante la scorsa legislatura.

In detta nota venne precisato, tra l'altro, che la pratica di pensione segnalata era in trattazione presso la Corte dei conti la quale, ai fini della definizione del ricorso giurisdizionale n. 661661 prodotto dall'interessato contro il decreto ministeriale del 6 febbraio 1965, n. 3127992 aveva ritenuto opportuno interpellare il collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Questa Amministrazione è ora in grado di comunicare, in base a notizie assunte nelle vie brevi presso la procura generale della corte dei conti, che il suindicato collegio medico, in data 27 aprile 1979, ha restituito gli atti con il richiesto parere e che, in conseguenza, la pratica del signor Casto è stata assegnata al magistrato per le conclusioni in ordine al gravame di cui sopra è cenno.

Pertanto, ogni utile chiarimento in proposito potrà essere fornito direttamente dalla Corte dei conti.

> Il Sottosegretario di Stato: Tambroni Armaroli.

CASALINO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato della pratica tendente a ridare la pensione di guerra al signor De Rinaldis Antonio, nato il 20 gennaio 1918 a Gallipoli, orfano di Salvatore.

In favore del De Rinaldis si è espressa la Commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto e la Direzione provinciale del tesoro ha inoltrato la pratica regolarmente istruita con lettera del 25 luglio 1979, protocollo n. 10084.

(4-01778)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Antonio De Rinaldis è stata emessa determinazione direttoriale concessiva della quota parte della pensione indiretta di guerra e dell'assegno di previdenza, al medesimo spettante quale orfano maggiorenne inabile dell'ex militare Salvatore deceduto nella guerra 1915-18.

E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 56 – terzo comma – della legge 18 marzo 1968, n. 313, per cui il trattamento pensionistico, a suo tempo liquidato, nella misura intera alla signora Linda Fiore, vedova risposata del predetto dante causa, è stato ripartito, a far tempo dal 1º luglio 1977, attribuendo alla stessa i tre quarti del cennato beneficio e all'orfano Antonio De Rinaldis il rimanente quarto.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimetno medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce per la corresponsione degli assegni spettanti all'interessato.

Il predetto, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

> Il Sottosegretario di Stato: Tambroni Armaroli.

CASALINO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere le cause che non consentono la immediata definizione della pratica di pensione di guerra della signora Perrone Rita, nata a Taviano il 23 febbraio 1937.

L'interessata è stata riconosciuta inabile permanentemente a qualsiasi lavoro proficuo dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto.

Posizione della pratica n. 1868578/1. (4-01780)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Rita Perrone in Leone è stata emessa determinazione direttoriale concessiva della quota parte della pensione indiretta di guerra e dell'assegno di previdenza, alla medesima spettante quale collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Cosimo Damiano, a decorrere dal 1º aprile 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 64, comma secondo, e dall'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per cui il trattamento pensionistico, già attribuito nella misura intera all'altra collaterale Elvira Perrone, è stato diviso in parti uguali tra le due suindicate aventi diritto a far tempo dall'anzidetta data del 1° aprile 1976.

Il surriferito provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione del-

le pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Rita Perrone.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa amministrazione, sul seguito della pratica.

> Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO. — Al Ministro del tesoro — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Urso Teodoro, nato in Andrano (Lecce) l'8 febbraio 1913, collaterale di Luigi. L'interessato chiede la riversibilità della pensione di guerra già goduta dalla madre Musarò Addolorata, deceduta il 26 gennaio 1966.

La pratica è stata inoltrata dalla Direzione provinciale del tesoro di Lecce il 4 aprile 1977, protocollo n. 10716. (4-01977)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 4 dicembre 1979, n. 3612929/ Z, al signor Teodoro Urso è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Luigi deceduto il 16 dicembre 1947 per infermità contratta nel conflitto 1940-1945, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1º luglio 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato trattamento, di cui era già in godimento la madre deceduta il 26 gennaio 1966, al predetto collaterale è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Il suindicato provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 19 gennaio 1980, è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 5601364, alla competente direzione provinciale del

tesoro di Lecce con elenco del 25 gennaio scorso, n. 2, per la corresponsione degli assegni spettanti il signor Urso.

Il Sottosegretario di Stato: Tambroni Armaroli.

CASALINUOVO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere – premesso:

che la Procura generale della Corte dei conti, con nota del 18 marzo 1975, n. 667934/211, indirizzata al collegio medico legale di Roma, avente ad oggetto « ex militare Infantino Luigi, classe 1914 », chiese al collegio medesimo di esprimere parere, previa visita diretta o per delega del nominato in oggetto, sulla infermità lamentata, ai fini di un ricorso per pensione di guerra;

che in data 22 dicembre 1978, l'Infantino Luigi venne sottoposto a visita medica collegiale presso l'ospedale militare di Messina, all'uopo delegato dal collegio medico legale di Roma;

che le condizioni dell'Infantino, in seguito all'infermità contratta in servizio, fin dal 14 dicembre 1940, data alla quale risale il suo primo ricovero nell'ospedale di Vallona, si sono aggravate sempre di più fino a determinare « l'amputazione della gamba destra al terzo medio inferiore, con moncone residuo tale da non permettere l'applicazione dell'apparecchio protesico, per lesioni ulcerose, particolarmente da considerare in soggetto diabetico e con complicanze circolatorie e deficit coronarico », secondo la certificazione dell'ufficiale sanitario del comune di Rizziconi in data 22 febbraio 1978 –

per quali motivi, fino ad oggi, il ricorso dell'Infantino Luigi (n. 667934), che versa in così gravi condizioni ed in una situazione di estremo disagio morale ed economico, non sia stato definito. (4-01831)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1527579/D relativa al signor Luigi Infantino, venne definita negativamente con decreto ministeriale del 10 aprile 1965, n. 2120884.

Con il cennato provvedimento, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra della perdita anatomica della gamba destra amputata al 3° superiore e per non classificabilità delle allegate infermità reumatica e cardiaca.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 667934 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, venne dato corso, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Infantino.

In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale numero 667934 con relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1527579/D, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 27 giugno 1973, n. 921, alla suindicata magistratura, ove tuttora trovasi, per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale.

Di ciò venne data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessato.

Ogni utile chiarimento in merito alla sollecita definizione del ricorso di che trattasi potrà, quindi essere fornito all'interrogante direttamente dalla Corte dei conti.

> Il Sottosegretario di Stato: Tambroni Armaroli.

CATALANO. — Ai Ministri dei trasporti e della sanità. — Per conoscere – posto che in un'officina di riparazioni dell'Azienda delle ferrovie dello Stato con circa 995 dipendenti – officine che risultano localizzate a Foligno – si è rilevata un'elevata mortalità per cancro dei dipendenti operai pari a circa il 50 per cento dei deceduti in servizio o in pensione nel decennio 1967-1978 e precisamente: su 26 soggetti morti in servizio 15 casi di neoplasie; su 34 morti in pensione 16 di neoplasie;

che lo stesso servizio sanitario del Ministero dei trasporti ha svolto un'inchiesta e sottoposto a vari consulenti il caso in questione;

che la più alta incidenza di mortalità avviene nel reparto « avvolgeria » dove lavorano 215 operai –:

- *a*) l'elenco esatto delle sostanze chimiche utilizzate nelle lavorazioni di detto stabilimento:
- b) quali provvedimenti il Ministero dei trasporti e della sanità hanno predisposto a seguito delle risultanze dell'indagine;
- c) se i lavoratori e gli organismi aziendali sono stati informati della quantità e qualità del rischio connesso al loro lavoro:
- d) se analoghe indagini sono state svolte in altre officine riparazioni delle ferrovie dello Stato:
- e) se il Ministro della sanità ha approntato una mappa oncologica rispetto alla nocività industriale sul territorio nazionale anche dopo analoghi episodi verificatisi all'IPCA di Cirié e in molte altre aziende;
- f) se alla luce di questo grave episodio non viene ritenuto incongruente perpetuare l'esistenza di un servizio sanitario autonomo delle ferrovie dello Stato invece di unificarlo con le strutture pubbliche di indagine e di prevenzione della nocività industriale ed ambientale previste dalla riforma sanitaria. (4-00742)

RISPOSTA. — Le officine delle ferrovie dello Stato non sono officine di produzione, ma di riparazione e non lavorano quindi materie prime più o meno tossiche ma utilizzano, nel ciclo di lavoro, prodotti industriali la cui vendita è stata preventivamente approvata dalle autorità competenti ed il cui uso, quando si osservino le norme cautelative per legge stampate sulle etichette o comunque fornite dalle ditte produttrici, non comporta particolari rischi. Un parallelo da questo punto di vista con la ditta IPCA di Ciriè (Torino) non si può fare. In quel caso si trattava infatti di un'industria chimica che produce coloranti di anilina.

I prodotti approvvigionati in quantità apprezzabili sono tutti acquistati in base ad appalti e tengono conto della serietà delle ditte e della prevenzione delle malattie professionali.

Solo in piccola quantità vengono acquistati su piazza, come avviene per la totalità delle industrie private, e si tratta sempre di prodotti la cui vendita è stata regolarmente autorizzata dalle autorità competenti.

Sulle corrette modalità di impiego vegliano sia il competente servizio tecnico materiale e trazione delle ferrovie dello Stato, come preposto alla lavorazione, sia il servizio sanitario pure delle ferrovie dello Stato, entrambi incaricati della vigilanza ai sensi della legge del 1956 n. 303.

Vegliano anche i rappresentanti del personale in base agli accordi presi, tra azienda delle ferrovie dello Stato e sindacati, con la piattaforma rivendicativa del 1972.

È su richiesta del personale che, nel gennaio 1977, la dirigenza dell'officina delle ferrovie dello Stato di Foligno (Perugia) fece sottoporre ad analisi - presso l'istituto d'igiene e profilassi di Perugia, scelto dalle organizzazioni sindacali - 18 campioni di vernici e prodotti per verniciatura, in parte forniti dal predetto servizio materiale e trazione delle ferrovie dello Stato, ed in parte acquistati su piazza. Per quattro di tali ultimi campioni (quelli acquistati su piazza) è risultato alle analisi che possono essere usati solo per gli usi consentiti dal secondo capoverso degli articoli 4 e 5 della legge del 5 marzo 1963, n. 245, in quanto contenenti una elevata percentuale di toluolo (che non risultava dall'etichetta). I prodotti sono stati subito sostituiti con altri alternativi.

Anche analisi negli ambienti di lavoro sono state condotte congiuntamente in tre riprese nel 1977-1978-1979, dai tecnici del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato e dal dottor Viola (chimico) e dal professor Briziarelli (igienista), come consulenti di parte sindacale.

Gli esiti della prima indagine sono stati discussi in data 6 settembre 1977, in una riunione congiunta tenutasi a Foligno, alla quale hanno anche preso parte i rappresentanti del servizio materiale e trazione delle ferrovie dello Stato ed i rappresentanti del personale.

Le due parti constatarono in tale occasione la perfetta concordanza dei rilievi effettuati e si trovarono d'accordo nello indicare i provvedimenti che dovevano essere presi per il miglioramento di alcune condizioni di lavoro.

Nel complesso le condizioni igieniche dell'ambiente furono giudicate soddisfacenti.

Una seconda indagine congiunta fu effettuata nel 1978. Fu concordato in quella occasione di ripetere i rilievi a distanza di tempo presso il capannone Romney del reparto verniciatura. Tali rilievi furono effettuati nel 1979, unilateralmente dal servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, per accordi con le organizzazioni sindacali, ed hanno confermato l'esistenza di una situazione igienica-ambientale accettabile.

Vengono pure continuamente fatte indagini mediche sul personale in ottemperanza alle disposizioni della legge del 1956, n. 303, per un controllo sistematico esteso, secondo le direttive aziendali, a tutte le tecnopatie in genere, anche al di là di quelle strettamente previste dalla legge del 1956, n. 303. Controlli medici per malattie, o per infortuni, nel corso degli accertamenti multifasici volontari, previsti nel programma di constatazione delle condizioni tecnico-sanitarie del personale dipendente.

Sempre nell'ambito di quest'ultimo programma si è svolta nel periodo marzoaprile 1978, un'indagine sistematica, a mezzo della unità mobile sanitaria, su tutto il personale dell'officina, avente per scopo di raccogliere simultaneamente una massa di dati clinici ed ambientali sufficiente a chiarire i rapporti tra situazione igienica-ambientale e condizioni di salute dei lavoratori.

In pratica, l'intervento dell'unità mobile presso l'officina si è incentrato sull'esame dei gruppi omogenei dei lavoratori, visti nelle loro condizioni specifiche di lavoro e nelle dimensioni dello stesso impianto di appartenenza.

Significativo, al riguardo, risulta lo sforzo del servizio sanitario dell'azienda delle ferrovie dello Stato ad ottenere, durante tale tipo di indagini, una soggettività dell'operaio in termini di consapevole e qualificata partecipazione, mediante la distribuzione di un questionario opportunamente articolato per l'acquisizione di informazioni sullo stato psico-fisico del soggetto in rapporto alle condizioni di lavoro.

L'analisi dei dati emersi dalle indagini della unità mobile ha permesso di rilevare la mancanza di una patologia di gruppo significativa.

Per quanto riguarda, ad esempio, un problema particolare di questi ultimi tempi, quello dell'inquinamento da piombo, per il quale era stata avanzata dalle maestranze qualche perplessità in rapporto all'esito di alcuni accertamenti richiesti dalla legge del 1956, n. 303, e fatti effettuare presso l'istituto di medicina del lavoro di Ancona, su 995 soggetti esaminati solo tre hanno presentato valori di Ala deidrasi (test che permette l'accertamento precoce di una eccessiva esposizione a rischio) rispettivamente di 0,65, 0,73 e 0,75 milligrammi per cento.

Tali valori sono significativi per esposizione a rischio, ma inferiori al limite di 1 milligrammo per cento ritenuto di guardia dai cattedratici di medicina del lavoro. Anche questi tre soggetti, per altro, sottoposti a nuovi accertamenti dopo alcuni mesi di utilizzazione in mansioni diverse da quelle abituali, hanno presentato valori di Ala al di sotto di 0,50 milligrammi per cento e, quindi, del tutto normali.

Esiste infine in officina un medico di fabbrica che ha il compito specifico di vigilare sulla salute dei lavoratori e sulle condizioni igienico-ambientali e di suggerire tutti quei provvedimenti migliorativi delle stesse.

Egli è tenuto, in particolare, all'analisi ergonomica dell'attività lavorativa del personale, all'esecuzione delle visite periodiche per il controllo delle malattie da lavoro e di quelle professionali, alla compilazione ed aggiornamento dei libretti sanitari di rischio del personale, al controllo delle

condizioni igieniche degli ambienti di lavoro ed annessi (mense ed altre infrastrutture); alla formazione di una coscienza sanitaria del personale, alla partecipazione ai comitati di sicurezza dell'officina.

I provvedimenti previsti per migliorare gli ambienti di lavoro riguardanti l'officina di cui trattasi sono scaturiti sostanzialmente dall'indagine igienico-ambientale eseguita nel 1977, durante la quale è stata evidenziata una situazione di generica inadeguatezza delle strutture, legata soprattutto alla vetustà delle stesse.

Per realizzare un miglioramento sulle condizioni di lavoro, l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha già studiato un piano di ristrutturazione dell'officina in questione che prevede la costruzione di tre nuovi capannoni nei quali verranno decentrate le lavorazioni di smontaggio, lavaggio e spoglio dei locomotori, di verniciatura, dei lamieristi e di riparazione dei motori di trazione.

Tale piano è attualmente in avanzata fase di realizzazione.

È stata infine finanziata la costruzione di un quarto capannone, che dovrebbe rappresentare il completamento del reparto avvolgeria.

Inoltre gli agenti sono tenuti costantemente informati di ogni accertamento o risultanza che potesse in qualche modo interessare la tutela della loro salute.

Tali accertamenti non rappresentano peraltro un provvedimento particolare preso per la officina delle ferrovie dello Stato di Foligno, ma rientrano in un ampio programma aziendale di igiene industriale e di tutela degli ambienti di lavoro che interessa tutti gli impianti della rete delle ferrovie dello Stato e che è in piena fase di attuazione.

Per quanto riguarda in particolare la presunta mortalità per tumore nell'officina delle ferrovie dello Stato di Foligno, si fa presente che la constatazione che detta officina non presenta obiettivamente, per quanto è stato finora possibile accertare, condizioni di allarme particolare e che nel complesso le condizioni igieniche dell'ambiente sono da considerarsi soddisfa-

centi, non esime l'azienda delle ferrovie dello Stato dall'obbligo di prendere in seria considerazione ogni denunzia, da qualunque parte essa venga. È per questo che ogni sforzo è stato fatto, ed è tuttora in atto, per chiarire i termini reali della morbosità per tumori descritta anche da una parte della stampa locale.

Va chiarito per altro, anzitutto, che dei 33 casi denunziati di agenti morti per tumore, sia in servizio che in pensione, tre sono risultati deceduti per altra causa ed uno non aveva mai prestato servizio nell'officina delle ferrovie dello Stato di Foligno. I casi si riducono, quindi, a 29 ed interessano un lasso di tempo di 13 anni. Fatte le debite proporzioni, da una prima analisi di sommaria valutazione delle cifre, si può azzardare che tali cifre non si discostano significativamente dall'incidenza media di forme neoplastiche tra la popolazione lavorativa generale per anno. Un esame più approfondito poi delle forme denunziate permette di rilevare che trattasi di neoplasie a localizzazioni le più varie e non legate ad una particolare patologia di organo o di apparato e che, pertanto, difficilmente possono essere messe in rapporto ad una particolare causa morbigena, come potrebbe essere, appunto, una particolare attività lavorativa. A Ciriè, per esempio, i tumori erano tutti della vescica e gli operai erano addetti alla lavorazione di coloranti di anilina, i quali possono, appunto, determinare tumori della vescica. A Foligno i tumori sono a carico un po' di tutti gli organi e nessun nesso è stato possibile identificare per ora tra la loro presenza e le lavorazioni svolte dagli agenti.

Trattandosi, per altro, di dati negativi, anche se oltremodo significativi, l'azienda delle ferrovie dello Stato si è preoccupata di continuare ad esaminare il problema quanto più a fondo possibile, perché, evidentemente, nessun particolare provvedimento potrà essere preso se prima non si identifica l'eventuale causa patogena.

A tale scopo, di intesa con le organizzazioni sindacali, è stata costituita, ed è attualmente all'opera, una commissione di studio presieduta dal professor Governa, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'università di Ancona e costituita prevalentemente da eminenti studiosi estranei all'azienda delle ferrovie dello Stato (fra i quali un oncologo, un clinico-fisico, un epidemiologo dei tumori, un medico del lavoro), alla quale è stato affidato il compito di indagare su ogni possibile rischio oncogeno presente nell'ambiente di lavoro, indicando, eventualmente, i provvedimenti del caso.

La commissione è stata invitata a produrre i risultati dei suoi studi in tempi, il più possibile, brevi.

Si ritiene, inoltre, di dover precisare che le argomentazioni e le motivazioni che hanno recentemente indotto il Parlamento della Repubblica, in sede di riforma sanitaria (legge 1978, n. 833), a conservare all'azienda delle ferrovie dello Stato il diritto-dovere ad esercitare in proprio le funzioni sanitarie che derivano dall'esercizio ferroviario, non solo rimangono intatte nella loro filosofia, ma escono rafforzate dall'episodio di Foligno per la semplice constatazione che il problema emerso in quell'officina non può ritenersi un problema locale, ma può avere riferimenti per la generalità delle officine grandi riparazioni e dei grandi impianti ferroviari (depositi locomotive - squadre rialzo - grandi stazioni).

L'azienda delle ferrovie dello Stato, infatti, è attualmente impegnata in vasti ed articolati programmi di ammodernamento delle sue strutture, in un contesto intersettoriale di opere ed interventi ai quali sono chiamati tutti i suoi servizi operativi, compreso, e non ultimo, il servizio sanitario.

Ma è bene precisare ulteriormente che tale decisione del legislatore, è scaturita oltre che dalla riconosciuta esigenza di garantire da parte dello Stato un servizio di trasporto sufficientemente sicuro sotto lo aspetto sanitario, attraverso un'azione di vigilanza omogenea svolta dalla specifica organizzazione sanitaria delle ferrovie dello Stato, anche dalla opportunità di demandare ad un organismo sanitario collaudato, pienamente competente, e per ciò

stesso efficiente, tutte quelle funzioni di medicina del lavoro tipicamente ferroviarie.

Il Ministro dei trasporti:
PRETI.

CERIONI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per i quali ai pensionati degli enti locali (comuni, province, ospedali, opere pie) non viene corrisposto dall'INADEL, sul premio di fine servizio, la quota per l'indennità integrativa speciale, pur essendo già la stessa assoggettata a contribuzione per effetto della legge 8 marzo 1969, n. 163, e relative istruzioni INADEL (circolare numero 54 del 9 dicembre 1974 e n. 40 del-l'11 novembre 1976).

L'anzidetta retribuzione risulta costituita, nel premio finale, a decorrere dal 1º gennaio 1974 ai sensi dell'articolo 22 della legge 3 maggio 1975, n. 160.

Pur avendo il Consiglio di Stato deliberato che l'indennità integrativa speciale debba essere conteggiata nel premio di fine servizio è stato messo il fermo a tali liquidazioni.

L'interrogante chiede quindi di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare in merito. (4-02110)

RISPOSTA. — In base alla legge istitutiva del 27 maggio 1958, n. 324, l'indennità integrativa speciale non era assoggettabile ad alcun contributo di natura assistenziale e previdenziale, né concorreva a determinare le relative prestazioni. Successivamente, la legge 26 luglio 1965, n. 965, introdusse una eccezione a tale principio, riconoscendo per l'indennità integrativa speciale l'obbligo di contribuzione, nonché il computo ai fini del solo trattamento di pensione, per gli iscritti alla cassa pensione dei dipendenti degli enti locali. Anche l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 riconobbe come sottoposto a contributo tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro e in natura.

Tali eccezioni al principio della non assoggettabilità contributiva dell'indennità

integrativa speciale diedero luogo a notevoli perplessità per cui il Consiglio di Stato espresse pareri contrastanti al riguardo: negativo all'assoggettamento, il 7 gennaio 1966; favorevole, il 20 gennaio 1970.

Successivamente, a seguito dell'emanazione della legge 3 giugno 1975, n. 160, concernente norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale, lo stesso Consiglio di Stato, con parere del 16 febbraio 1976, ha ritenuto di doversi far gravare dal 1º gennaio 1974 sull'indennità integrativa speciale il contributo a favore dell'INADEL, riconoscendo all'articolo 22 della legge stessa, che ha assoggettato l'indennità integrativa speciale corrisposta al personale statale ai contributi di previdenza e di assistenza sociale, contenuto innovativo da valere oltre che per il regime previdenziale e assistenziale dei dipendenti statali anche per i corrispondenti regimi interessanti i dipendenti degli enti locali.

È invece opinione del Tesoro che il legislatore non volesse attribuire alla citata legge n. 160 del 1975 una portata tanto generalizzata da includere i regimi previdenziali ed assistenziali in precedenza non considerati, come quello dello INADEL.

Tale norma, infatti, ha una sfera di applicazione limitata all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'INPS, per quel personale statale che a tale assicurazione è obbligatoriamente iscritto sia perché in servizio non di ruolo per periodi continuativi non superiori ad un anno, sia per l'esercizio di opzione riconosciuto da varie leggi speciali.

Questa Amministrazione, pertanto, confortata anche dalla legge 8 marzo 1969, n. 152 per la quale l'indennità integrativa speciale non partecipa alla determinazione della misura dell'indennità di fine servizio, ritiene che l'INADEL abbia assoggettato, arbitrariamente l'indennità integrativa speciale a contribuzione, non esistendo a tale riguardo alcuna norma legislativa.

Si deve aggiungere, infine, che la normativa INADEL, sulla concessione del premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, è analoga a quella prevista per la concessione della indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipendenti statali, per cui non sarebbe giustificato un diverso trattamento, ai fini del computo dell'indennità di fine rapporto di lavoro, fra i dipendenti degli enti locali e quelli statali.

Per altro, nel comunicare che la particolare materia è all'esame della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle amministrazioni competenti, si fa presente che, per quanto riguarda gli aspetti finanziari conseguenti all'adozione di un apposito provvedimento legislativo chiarificatore, questo Ministero ha richiesto agli enti interessati (ENPAS, INADEL, OPFS, cassa telefonici e istituto postelegrafonici) elementi necessari a quantificare l'onere derivante dall'inclusione della indennità integrativa speciale nel computo della buonuscita.

Il Ministro: PANDOLFI.

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere lo stato della pratica di pensione di guerra interessante il militare in congedo Trinchera Sebastiano nato il 16 giugno 1918 a Copertino (Lecce) e che in seguito a decreto negativo del Ministero del tesoro da anni si trova presso la Corte dei conti contrassegnata con il n. 76559.

Dato che si tratta di povera gente, in età avanzata e priva di ogni reddito, l'interrogante chiede se intende intervenire per la sollecita evasione della pratica.

(4-01926)

RISPOSTA. — Si comunica che la pratica di pensione di guerra n. 1551732/D, relativa al signor Sebastiano Trinchera, risulta definita con decreto ministeriale del 5 luglio 1968 n. 2327442.

Con il cennato provvedimento, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per assenza di segni di artropatite, per non classificabilità delle note radiologiche di discinesia del colon per non constatazione, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dell'infermità catarro bronchiale cronico.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 76559 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Trinchera. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato. Pertanto, il ricorso originale n. 76559 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1551732, concernenti l'interessato, sono stati restituiti, con elenco n. 0/1424 del 16 luglio 1979, alla suindicata magistratura alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Ogni utile chiarimento, in merito alla sollecitata definizione del ricorso di che trattasi, potrà quindi essere fornito all'interrogante direttamente dalla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato: Tambroni Armaroli.

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere le cause e la dinamica del deragliamento avvenuto sabato mattina 8 settembre 1979 sulla linea ferroviaria Modane-Bardonecchia-Torino, tra le stazioni di Exilles e di Chiomonte dell'ottava carrozza di un treno straordinario di pellegrini, proveniente da Lourdes e diretto a Torino.

Per sapere se sia il caso, data la forte acclività del tronco ferroviario Bardonecchia-Bussoleno per cui la pendenza raggiunge in certi tratti il trentaquattro per mille ed oltre e dato anche che, or è qualche anno, tra Chiomonte e Meana di Susa un treno merci è deragliato e

precipitato nella profonda gola del fiume Dora Riparia, di prescrivere nel tratto Salbertrand-Bussoleno ai treni dispari e particolarmente al rapido 215 Mont Cenis una velocità massima di settanta chilometri all'ora, atteso il forte scuotimento che si riscontra sugli espressi 211, 213 e sul rapido 215 sopraricordato a causa anche delle numerose curve esistenti, specialmente quando essi partono da Modane già in ritardo ed i macchinisti vogliono recuperare qualche minuto.

Per sapere se sia il caso che il Ministro dei trasporti si rechi personalmente in località per accertare lo stato dei lavori del raddoppio Bussoleno-Exilles ed anche per persuadersi sulla necessità di progettare e di costruire una linea ferroviaria succursale internazionale a doppio binario elettrificata con un traforo svolgentesi a quota 570-600 metri sul livello del mare tra Venalzio (bassa Valle di Susa) e Saint-Michel-de-Maurienne nella Savoia francese (vedi interrogazione del sottoscritto VII legislatura), linea ferroviaria che certamente importerà, nel quadro del MEC, minori costi di esercizio.

(4-00762)

RISPOSTA. — Lo svio di una carrozza in composizione al treno 70025 avvenuto il giorno 8 settembre 1979 tra le stazioni di Exilles e Chiomonte della linea Modane-Torino si è verificato su una curva di 454 metri di raggio, su un tratto di binario in pendenza del 29,7 per mille soggetto a rallentamento a 20 chilometri orari per lavori in corso.

Dalle misurazioni effettuate sulla geometria del binario e sulle tolleranze meccaniche del veicolo sono risultati valori ancora contenuti entro i limiti ammessi dalle normative vigenti rispettivamente, per i binari sotto lavorazione e per la manutenzione dei veicoli.

Le indagini effettuate, hanno quindi chiarito che l'incidente è stato determinato dalla concomitanza delle seguenti circostanze:

sghembo del binario elevato (7,37 per mille) nei tratti di binario soggetto a rallentamento per lavori in corso;

non uniforme ripartizione del peso del veicolo sviato sulle varie ruote;

contraccolpi di adeguamento durante l'iscrizione del carrello sulla curva di raggio piuttosto limitato (454 metri);

contraccolpi longitudinali dovuti alle successive frenate eseguite dal macchinista per mantenere sulla discesa del 29,7 per mille la predetta velocità di rallentamento.

Circa le velocità massime attualmente ammesse sull'intera linea per i vari tipi di rotabili, si assicura che esse sono state strumentalmente controllate con prove di circolabilità effettuate nell'anno 1978 e giudicate globalmente accettabili anche ai fini del *comfort* dei viaggiatori in base a valutazioni coi metodi *standard* internazionali.

Riguardo al raddoppio del tratto Bussoleno-Exilles, si informa che attualmente sono ultimati i lavori di costruzione delle opere civili (gallerie comprese) per la formazione della sede fra Exilles e Chiomonte mentre sono in corso lavori relativi alla posa dei binari e all'elettrificazione. Le opere di costruzione della sede fra Bussoleno e Meana sono anche in avanzato corso di realizzazione e si prevede la loro ultimazione verso la fine del 1980 (per passare subito dopo alla posa del binario ed alla elettrificazione); già avviate sono anche le realizzazioni dei lavori ricadenti tra Meana e Chiomonte. Un primo sostanziale beneficio sulla circolazione ferroviaria si conseguitrà entro il mese di giugno 1980, con l'apertura all'esercizio dei nuovi impianti tra Chiomonte ed Exilles.

Per quanto concerne infine l'eventuale progetto di una nuova linea succursale internazionale tra Venalzio e Saint-Michel-de-Maurienne si deve far presente che esso non rientra nelle attuali previsioni della azienda ferroviaria dei programmi di potenziamento delle infrastrutture in rapporto all'incremento di traffico.

Il Ministro: PRETI.

FERRARI MARTE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere – atteso che la signora Anna Pititto vedova Corsaro nata

il 3 gennaio 1912 a San Calogero e residente a Mariano Comense in via Sant'Ambrogio 48, usufruisce del diritto di pensione di guerra n. 1009131/P dal 23 novembre 1949 – quando saranno corrisposti i ratei di pensione maturati dal 1942 al 1949 tutt'ora non corrisposti all'interessata.

(4-01187)

RISPOSTA. — Alla signora Anna Pititto, con decreto ministeriale del 23 novembre 1949, era stata concessa, in via provvisoria, pensione indiretta di guerra, oltre l'aumento di integrazione per gli orfani Giuseppina, Maria Caterina e Maria Palma, a decorrere dal 6 ottobre 1949.

Con successivo decreto ministeriale del 15 luglio 1950, n. 1087909, detto trattamento fu retrodatato al 1º luglio 1948, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, con riserva di eventuale nuovo provvedimento circa l'esatta decorrenza del beneficio, in attesa di accertare la data di notificazione, al comune di Limbadi (Catanzaro), della dichiarazione di irreperibilità del dante causa.

Acquisita tale certificazione e rilevato che la domanda di pensione presentata dalla signora Pititto era pervenuta entro i termini stabiliti dalle disposizioni di legge all'epoca vigenti, venne emesso, in data 6 marzo 1957, decreto ministeriale n. 1198450. Con il cennato provvedimento fu provveduto, a scioglimento della precedente riserva, a retrodatare la decorrenza del trattamento pensionistico al 17 dicembre 1942, giorno successivo alla data in cui il marito della signora Pititto fu dichiarato disperso.

Il ruolo di variazione relativo al succitato provvedimento venne trasmesso alla direzione provinciale del tesoro di Catanzaro la quale fu autorizzata ad iniziare i pagamenti dal 1º marzo 1947 e a tenere accantonate le rate di pensione riguardanti il periodo dal 17 dicembre 1942 al 28 febbraio 1947 (data sotto la quale venne redatto, al distretto militare di Catanzaro, il processo verbale di irreperibilità del dante causa), in attesa di accertare, se per tale periodo, erano stati corrisposti

dalle competenti autorità militari, come previsto dalle norme allora vigenti, gli assegni di attività di servizio agli eredi del suindicato militare scomparso.

Essendo risultato che la signora Pititto percepì gli anzidetti assegni sino a tutto il 28 febbraio 1947, si è provveduto a regolarizzare la partita di pensione n. 529430 autorizzando la direzione provinciale del tesoro di Catanzaro ad incamerare le rate di pensione concernenti il periodo dal 17 dicembre 1942 al 28 febbraio 1947 sopra accennato, a parziale recupero delle maggiori somme corrisposte all'interessata, dal distretto militare di Catanzaro, a titolo di assegni di attività di servizio in base al grado rivestito dal marito. Tale autorizzazione, con il relativo ruolo di variazione n. 3414182, è stata trasmessa, per l'esecuzione, alla suindicata direzione provinciale del tesoro con elenco n. 1 del 2 gennaio 1980.

> Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

FERRARI MARTE. — Al Ministro dei trasporti e al Ministro per la funzione pubblica. — Per conoscere – atteso che è risaputa la gravità della situazione funzionale dell'Ispettorato della Motorizzazione civile di Sondrio – quali urgenti provvedimenti s'intendono assumere per ridare funzionalità a questa importante struttura pubblica. (4-01789)

RISPOSTA. — La critica situazione in cui versa – per grave carenza di personale – l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC) di Sondrio è stata da tempo oggetto, da parte degli organi centrali dell'amministrazione, di ripetuti ed attenti esami dai quali è però sempre emersa l'obiettiva impossibilità di giungere ad una efficace soluzione.

Al riguardo, devesi infatti precisare che la situazione nella quale trovasi il suddetto ufficio provinciale non costituisce, purtroppo, un caso isolato, ma si riscontra in misura più o meno accentuata

presso tutti gli uffici dell'amministrazione della motorizzazione civile e, segnatamente, presso quelli dell'Italia settentrionale. Una così grave crisi si è verificata nel volgere di questi ultimi anni perché, mentre persisteva un blocco pressoché totale delle assunzioni di personale, gli organici dell'amministrazione venivano subendo un progressivo e marcato depauperamento per esodi e pensionamenti.

Per ovviare a tale inconveniente non si è mancato di esperire ripetuti e vari tentativi.

Ma soltanto negli ultimi mesi del 1978 le necessità funzionali degli uffici della direzione generale della MCTC sono state riconosciute in sede parlamentare con la approvazione della legge 18 ottobre 1978, n. 625, che ha aumentato gli organici di detta amministrazione, anche se in misura non del tutto rispondente alle effettive esigenze di servizio. Tuttavia i concreti vantaggi derivanti dall'apporto di nuovo personale potranno aversi soltanto a seguito dell'espletamento dei previsti concorsi esterni già banditi e che saranno rapidamente espletati.

Il Ministro: PRETI.

FOSCHI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare o sono stati già adottati per porre rimedio alla situazione insostenibile dei vice Consolati in Argentina, essendo l'interrogante a conoscenza che, se non sarà corrisposto subito un contributo straordinario, sul conto 1979, questi saranno costretti a chiudere entro il mese di marzo del corrente anno.

(4-02475)

RISPOSTA. — Sono ben note all'amministrazione degli esteri le difficoltà che si pongono in questo momento ai consoli onorari in Argentina a causa del modesto ammontare dei contributi che l'Amministrazione stessa ha potuto disporre nel 1979 per spese di ufficio e di rappresentanza. Tali contributi, ancorché in aumen-

to rispetto agli anni precedenti, non permettono infatti di far fronte alle crescenti esigenze per il funzionamento degli uffici.

La esiguità dei fondi a disposizione dell'Amministrazione per il 1979 non ha consentito, tenuto conto degli impegni derivanti dalla esistenza di una vasta rete di uffici consolari onorari in numerosi paesi anche di forte emigrazione, di prendere provvedimenti urgenti di sostegno a favore dei consoli in Argentina.

Solo con l'approvazione da parte del Parlamento il 4 febbraio 1980 di una integrazione di bilancio sull'apposito capitolo di spesa del ministero è stato possibile disporre nei giorni scorsi un contributo straordinario di 30 milioni che dovrebbe permettere di far fronte alle necessità più immediate.

Riconoscendo l'importanza dell'opera insostituibile svolta dalla rete consolare di seconda categoria, il Ministero degli esteri ha già preso i primi opportuni contatti con le amministrazioni finanziarie, allo scopo di esaminare congiuntamente quali provvedimenti possano essere disposti per fronteggiare il difficile problema.

Il Sottosegretario di Stato: Santuz.

GUALANDI. — Al Ministro del tesoro. - Per sapere quali difficoltà ostano allo espletamento di pratiche di pensione di guerra che da oltre sette anni sono all'attenzione della Direzione generale delle pensioni di guerra, e precisamente: 1) Marzocchi Domenico, posizione amministrativa n. 1227169; ricorso alla Corte dei conti 21 settembre 1970, n. 812017; inviato dalla Corte dei conti alla Direzione generale delle pensioni di guerra il 12 ottobre 1972; 2) Puglioli Otello, posizione amministrativa n. 1678913 (1679131), ricorso alla Corte dei conti del 4 gennaio 1968 con n. 742380; ritornato alla Direzione generale delle pensioni di guerra il 20 febbraio 1972, con elenco 3961; 3) Lelli Renato, posizione amministrativa n. 1675939,

ricorso alla Corte dei conti il 19 settembre 1967, n. 734340; ritornato alla Direzione generale delle pensioni di guerra con elenco n. 3672 del marzo 1972; 4) Stefanelli Caterina v. Nerini - c/Nerini, posizione amministrativa n. 1480010, ricorso alla Corte dei conti del 17 marzo 1969, n. 774840; ritornata alla Direzione generale delle pensioni di guerra il 4 agosto 1972, con elenco n. 5197; 5) Franceschini Mario, posizione amministrativa n. 1595607 ricorso alla Corte dei conti n. 767062 del 28 novembre 1968, ritornata alla Direzione generale delle pensioni di guerra il 31 luglio 1972, con elenco n. 4906.

L'interrogazione è motivata dal fatto che, oltre ai cinque sumenzionati nominativi, esistono numerosi altri casi per i quali va tenuto conto che l'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, stabilisce che « la revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale di cui all'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, deve essere ultimata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Qualora allo scadere del predetto termine non sia stato possibile, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, completare la necessaria istruttoria, i provvedimenti di cui al comma precedente sono trasmessi, a cura della predetta Direzione generale, alla Corte dei conti per la definizione del ricorso giurisdizionale anche sulla base della documentazione eventualmente acquisita in sede di revisione ».

Appare quindi evidente che alla data del 1º febbraio 1980 tutte le pratiche trasmesse dalla Corte dei conti per revisione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e non esaminate rischiano di aver atteso inutilmente per lunghi anni. (4-01064)

RISPOSTA. — Si comunica quanto segue:

1) signor Marzocchi Domenico, nato il 1915 a Monterenzio (Bologna), posizione istr. n. 1227169/D, con decreto ministeria-

le n. 3258145, al signor Domenico Marzocchi venne concessa pensione di guerra di settima categoria a vita dal 1° maggio 1965, per l'infermità gastro-resezione con gastrite del moncone.

Con successivo decreto ministeriale n. 2433889, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per le affezioni polmonare, renale e bronchiale perché non debitamente constatate, dalle competenti autorità militari e civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 89 della legge 13 marzo 1968, n. 313.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine ai ricorsi giurisdizionali n. 769248 e n. 812017 prodotti dalla parte contro i surriferiti provvedimenti, si è proceduto al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Marzocchi e ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Tale riesame ha avuto esito favorevole limitatamente, però, al decreto ministeria-le n. 3258145, impugnato con il ricorso n. 769248 sopra citato. Infatti, a modifica di detto provvedimento, è stato predisposto schema di decreto che prevede la concessione della quinta categoria di pensione in luogo della settima categoria a suo tempo attribuita all'interessato per l'affezione gastrica.

Il suindicato schema è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato al comune di residenza del signor Marzocchi per la notificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto concerne l'altro decreto n. 2433889, impugnato con il ricorso n. 812017, non sono emersi elementi tali da consentire la revoca o la modifica e pertanto la definizione del gravame resta affidato alle ulteriori decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale;

2) signor Paglioli Attilio, nato a Savignano (Bologna) il 4 aprile 1913, posi-

zione istr. n. 1678913/D - La pratica di pensione di guerra n. 1678913/D ed il ricorso giurisdizionale n. 742380 non si riferiscono, come indicato nell'interrogazione, al signor Otello Puglioli, bensì al signor Attilio Paglioli.

Detta pratica fu definita negativamente con decreto ministeriale n. 2277612 del 12 ottobre 1967 e ciò in quanto le infermità cardiaca, enterocolitica e malarica, denunciate dall'interessato ai fini pensionistici, non risultano debitamente constatate entro i termini di cui all'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Il surriferito provvedimento, avverso il quale il signor Paglioli ebbe a presentare ricorso giurisdizionale n. 742380, è stato riesaminato, previa segnalazione da parte della procura generale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato. Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1678913/D, concernenti il signor Paglioli, sono stati restituiti, con elenco n. 0/12 del 2 giugno 1978, alla suindicata magistratura alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno;

3) signor Lelli Renato, nato il 10 febbraio 1920 a Zola Predosa (Bologna), posizione istr. n. 1675939/D - Il decreto ministeriale n. 2254418 del 3 maggio 1967, con cui al signor Renato Lelli venne negato diritto a pensione per assenza di esiti di pregressa infezione malarica e per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità oculare, è stato riesaminato ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizonale n. 734340 prodotto dall'interessato contro il surriferito provvedimento di diniego. Tale riesame, però, non ha avuto esito favorevole in quanto non sono emersi elementi che consentano la revoca o, quanto meno, la modifica del provvedimento impugnato.

In conseguenza, il ricorso originale e tutta la documentazione relativa alla pratica n. 1675939 sono stati restituiti, con elenco n. 4076 del 6 dicembre 1975, alla Corte dei conti per la definizione del gravame in sede giurisdizionale. Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessato;

4) signora Stefanelli Caterina, vedova dell'ex militare Nerini Guido, posizione istr. n. 1480010/D - La pratica di pensione diretta n. 1480010/D, relativa all'ex militare Guido Nerini, fu definita negativamente con decreto ministeriale n. 2344774 del 13 novembre 1968. E ciò in quanto l'infermità miocardioangiosclerosi complicata da blocco atrioventricolare, riscontrata al predetto nella visita collegiale eseguita il 2 dicembre 1964 dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna, venne giudicata non dipendente da causa di servizio di guerra, né interdipendente con la pregressa infezione malarica i cui esiti, per altro, non furono rilevati in sede dei surriferiti accertamenti sanitari.

In conseguenza, l'istanza con la quale la signora Caterina Stefanelli, dopo il decesso del marito avvenuto il 12 gennaio 1965 per l'affezione cardiaca sopra citata, aveva chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra in qualità di vedova del suindicato dante causa, venne respinta con decreto ministeriale n. 2345115 del 13 novembre 1968.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 774840 prodotto dalla signora Stefanelli contro il citato decreto n. 2344774, è stato dato corso, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame della posizione pensionistica dell'interessata.

In tale sede, però non sono emersi elementi che consentano di ricollegare l'infermità di cuore, che trasse a morte il signor Nerini, con il servizio militare dallo stesso prestato durante la guerra 1940-1945.

Per i cennati motivi, il ricorso originale con la pratica di pensione diretta n. 1480010/D e quella indiretta numero 637492/G, sono stati restituiti, con elenco n. 8742 del 7 novembre scorso, alla Corte dei conti per l'ulteriore corso del gravame in sede giurisdizionale. Da ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessata;

5) signor Franceschini Mario, nato a Monte San Pietro (Bologna) il 4 giugno 1914, posizione istr. n. 1595607/D - Con decreto ministeriale n. 2333436 del 12 agosto 1968, al signor Mario Franceschini venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per intempestiva constatazione, ai sensi dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, delle infermità stato depressivo e gastroduodenite e delle allegate affezioni pleuropolmonare, cardiaca ed atrosica le quali, peraltro, furono ritenute non classificabili.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 767062 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Franceschini.

Dalla nuova istruttoria esperita, sono emersi elementi idonei alla modifica del provvedimento impugnato limitatamente, però, al riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra della sola infermità gastroduodenale.

Nei termini di cui sopra, pertanto, è stato predisposto schema di decreto che prevede, in conformità del nuovo parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 7 dicembre 1979, la concessione, a favore del signor Franceschini, della settima categoria rinnovabile per otto anni, a decorrere dal 1º luglio 1961, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Detto schema di decreto trovasi,

attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Premesso che le cinque pratiche indicate nel testo dell'interrogazione risultano tutte riesaminate, questa amministrazione, per quanto attiene alle preoccupazioni manifestate dall'interrogante circa l'osservanza del termine del 31 gennaio 1980 per il completamento dell'esame in via amministrativa dei provvedimenti pensionistici di guerra impugnati in sede giurisdiziona le presso la Corte dei conti, fa presente che la speciale revisione amministrativa prevista dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è stata regolarmente portata a termine, salvo casi eccezionali, entro la suddetta data, stabilita dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Infatti i 195.103 provvedimenti impugnati, segnalati dalla suindicata magistratura ai sensi del cennato articolo 13 della legge n. 585 del 1971, sono stati tutti riesaminati e definiti. Restano in sospeso soltanto quelli per i quali, sino ad ora, non è stato possibile acquisire elementi di giudizio integrativi indispensabili ai fini di addivenire a pronunce obiettive.

In proposito, è da precisare che la mancata definizione di questi ultimi provvedimenti non è da attribuire a carenze funzionali o ad inadempienze da parte di questa amministrazione, bensì alla necessità di effettuare accertamenti complessi e non sempre facili, attese le non poche difficoltà di reperire la documentazione probatoria per il lungo tempo trascorso dalla cessazione degli eventi bellici.

Il Sottosegretario di Stato: Tambroni Armaroli.

PARLATO E PIROLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere a chi risalga la responsabilità del completo abbandono in cui giace il complesso del castello aragonese di Baia i cui ambienti assolutamente inutilizzati potrebbero costituire un punto di riferimento essenziale per la valorizzazione turistica,

artistica, ambientale e culturale dell'intera zona flegrea.

Gli interroganti chiedono, altresì, se non ritenga di intervenire, anche avuto riguardo all'assoluta inerzia della Regione e di ogni altra competente autorità locale, onde la cittadella aragonese, ed i suoi numerosi e vasti ambienti, vengano restaurati ed utilizzati in una visione organica del territorio che possa trarre dal complesso in questione spinta per un rilancio ad ogni livello delle immense potenzialità che il comprensorio flegreo sarebbe in grado di offrire se non fosse oggetto, a causa delle forze politiche di governo, del più completo e vergognoso abbandono. (4-00932)

RISPOSTA. — La soprintendenza archeologica di Napoli ha ravvisato più volte l'opportunità che il castello di Baia o parte di esso fosse destinato ad accogliere le testimonianze del ricco patrimonio archeologico dei campi flegrei.

La prima proposta di istituire un *antiquarium* nel castello risale al 1927 ed in tempi più recenti una nuova proposta è stata avanzata dalla suddetta soprintendenza il 16 ottobre 1969.

L'orfanotrofio militare, che aveva in concessione l'uso del castello, non ha mai consentito, però, neppure l'uso parziale del monumento per la realizzazione di un museo, permettendo unicamente l'uso di un locale come deposito. Tuttavia, a seguito del passaggio dell'orfanotrofio alla competenza della Regione, le soprintendenze archeologica di Napoli e per i beni ambientali e architettonici della Campania hanno promosso una campagna di rilevamento, preliminare alla realizzazione del museo.

La prevista destinazione del castello aragonese ad una moderna ed articolata struttura museale, già concordata con le amministrazioni regionali e locali e pienamente condivisa da questo dicastero, tiene conto oltre che delle esigenze emergenti in sede locale, anche delle normative urbanistiche vigenti e della posizione del complesso (posto a pochi metri di di-

stanza dalla zona archeologica, soprattutto sottomarina, di Baia) (Napoli), baricentrico rispetto a tutta l'area caratterizzata dalla città di Cuma Pozzuoli (Napoli) e dai centri navali di Miseno (Napoli) e del lago d'Averno (Napoli).

Attualmente nel castello si stanno compiendo lavori di parziale consolidamento, nonché di rilievo, studio storico ed ordinaria manutenzione da parte del locale provveditorato alle opere pubbliche e di un gruppo di giovani, assunti ai sensi della legge n. 286 del 1977, ai quali le competenti soprintendenze prestano la necessaria opera di consulenza tecnica.

Inoltre è opportuno precisare che gli uffici periferici competenti stanno già lavorando al fine di redigere, nel più breve tempo possibile, uno studio definitivo, con relativo piano e progetto di utilizzazione concordato con gli organi locali.

Il Ministro: ARIOSTO.

SERVADEI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere:

premesso che la Corte di Londra e il Tribunale di Parigi sono già stati investiti dalla Banca centrale iraniana del problema del congelamento degli attivi in dollari iraniani decretato dal Presidente Carter come misura di ritorsione contro la presa di ostaggi nell'ambasciata americana di Teheran, congelamento esteso anche alle succursali delle banche statunitensi operanti sul territorio di vari paesi europei;

premesso che le suddette succursali in Italia sono sottoposte, al pari delle banche italiane, all'osservanza delle disposizioni emanate con il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 16 settembre 1919, e con il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

a) se l'ordine impartito dalla Riserva federale americana per il congelamento degli attivi in dollari iraniani viene eseguito anche dalle banche statunitensi che operano in Italia;

- b) nel caso affermativo se la Banca d'Italia e gli organismi preposti alla vigilanza delle banche estere hanno fatto valere presso di queste tutte le prerogative che il nostro ordinamento legislativo riconosce all'autorità bancaria italiana nei confronti delle autorità bancarie estere;
- c) quali provvedimenti particolari il Governo italiano ha preso o intende prendere onde evitare che l'eventuale congelamento dei fondi iraniani nelle succursali delle Banche estere che operano sul nostro territorio susciti reazioni sfavorevoli del Governo iraniano verso il nostro sistema bancario con grave danno per la nostra economia nel momento in cui sempre più grande appare l'interesse dei membri dell'OPEC di diversificare le loro riserve attualmente espresse soprattutto in dollari statunitensi. (4-01909)

RISPOSTA. — Premesso che, secondo i dati in possesso della Banca d'Italia, i depositi di operatori iraniani presso filiali di banche statunitensi insediate in Italia risultano di non rilevante ammontare, per il caso che una filiale di banca estera dovesse rifiutare il rimborso dei depositi effettuati da un terzo, sia esso cittadino italiano o straniero, si ritiene che vadano distinte le ipotesi che appresso si espongono.

Qualora il rifiuto venga opposto ad un singolo cliente per motivi attinenti a determinate clausole contrattuali o extra-contrattuali, la sede opportuna per la soluzione della controversia non può che rinvenirsi nella ordinaria giurisdizione.

Qualora invece il rifiuto venga opposto in via generale ad una categoria di depositari (come nel caso della loro appartenenza ad una nazione straniera) il fenomeno investirebbe interessi di carattere generale attinenti alla solvibilità ed alla credibilità dell'intero sistema creditizio, che potrebbero eventualmente postulare un intervento dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, quale organo responsabile ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dell'alta vigilanza in

materia di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia ed in materia valutaria.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

SOSPIRI, FRANCHI, PIROLO E TRI-PODI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso:

che a seguito di piogge persistenti larga parte della Piana del Fucino e dei Piani Paventini è coperta dalle acque;

che tale ricorrente situazione è da addebitarsi alle piene e agli straripamenti dei fiumi Inele-Raffia e Liri nonché, si ritiene, alla mancata manutenzione dei canali realizzati *in loco* dopo il prosciugamento del Fucino;

che anche in questa occasione ingenti sono i danni agli edifici di civile abitazione, alle strutture agricole e zootecniche ed alle colture –

- 1) quali iniziative intende intraprendere per accelerare al massimo i lavori di bonifica idraulica del fiume Inele-Raffia, già iniziati, e del fiume Liri;
- 2) quali garanzie, d'intesa con la regione, intende chiedere all'Ente del Fucino (ERSA) in relazione alla manutenzione e alla efficienza dei numerosi canali della Piana. (4-01663)

RISPOSTA. — Le piogge del novembre 1979 hanno provocato piene eccezionali dei fiumi Liri, Imele, Rafia con conseguenti inondazioni sia della piana del Fucino e sia dei Campi Palentini.

Per quanto attiene il fiume Liri, il provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo ha in corso di esecuzione importanti lavori di sistemazione idraulica, per un importo di lire 950 milioni, mentre sta procedendo ad un appalto-concorso per la sistemazione definitiva delle paratoie all'incile del collettore principale del Fucino, il che consentirà una migliore regolazione delle acque dal collettore nell'asta del fiume Liri.

tivo del Capo provvisorio dello Stato 17 Altri interventi sull'asta principale del luglio 1947, n. 691, dell'alta vigilanza in fiume Liri fino al confine con la provincia

di Frosinone sono in fase di prossimo appalto, con procedura di urgenza, per un importo di lire 2.800 milioni. Ulteriori interventi potranno essere realizzati con i fondi che saranno all'uopo stanziati per il 1980-1981.

In occasione delle recenti piene, si sono verificati sul fiume Liri danni non rilevanti alle opere in corso di esecuzione, mentre si è constatato che occorre intervenire con urgenza nei tratti non difesi, ove si sono verificati notevoli erosioni di terreni agricoli.

Per il fiume Imele-Rafia si è a conoscenza che l'ente Fucino sta eseguendo lavori, finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno, per un importo di lire 2,5 miliardi circa, con i quali sta provvedendo ad adeguare la sezione idrica del corso di acqua, al fine di eliminare, con la contemporanea sistemazione dei canali scolatori laterali, l'inondazione dei Campi Palentini.

Alla manutenzione dei vari canali del Fucino provvede l'ERSA il quale ha anche la funzione di consorzio di bonifica.

Tale ente, che è istituito a finanza totalmente derivata e non è dotato di potestà impositiva, è costretto ad effettuare gli interventi manutentori nei limiti delle assegnazioni regionali e statali che annualmente riceve.

Queste ultime, previste dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, cesseranno con il 1980 se non interverrà una nuova legge che proroghi i finanziamenti statali anche per gli anni successivi.

Infine si fa presente che la legge regionale del 28 dicembre 1978, n. 87, istitutiva dell'ERSA, prevede la cessazione delle funzioni suddette ed il loro trasferimento ad altro idoneo organismo.

Il Sottosegretario di Stato: CORA.

STEGAGNINI, FALCONIO, CERIONI, CARAVITA, ROSSI, VIETTI ANNA MARIA, LEONE, PATRIA, AIARDI, LAFORGIA, ZOPPI, MARABINI, PEZZATI, SANESE, CASINI, NAPOLI, DE POI, FEDERICO, ZANIBONI, LUCCHESI, LECCISI,

BERNARDI GUIDO, CACCIA, TASSONE, PERRONE, DAL CASTELLO E SABBATINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere – premesso:

che le attuali disposizioni prevedono, di norma, il conferimento dell'Onorificenza al merito della Repubblica italiana al personale militare, limitatamente agli ufficiali superiori e generali e ai sottufficiali con il grado di maresciallo maggiore;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in risposta ad altra analoga interrogazione presentata nella scorsa legislatura, riconobbe l'opportunità che la Onorificenza potesse essere conferita anche a quei militari che all'atto del collocamento in quiescenza non avessero potuto raggiungere il grado minimo richiesto « purché abbiano servito lo Stato con fedeltà, merito e abnegazione » –

se non ritenga opportuno emanare precise disposizioni, ad integrazione dei criteri fissati nel 1952, per la concessione della Onorificenza al merito della Repubblica italiana, al fine di consentire agli appuntati delle forze dell'ordine, che con tale grado terminano la loro carriera militare, di conseguire, se meritevoli, l'ambito riconoscimento.

Gli interroganti ritengono che tale iniziativa, al di là di evidenti motivi di equità e giustizia, nella attuale grave situazione dell'ordine pubblico ed in relazione ai pesanti sacrifici, ai pericoli e al tributo di sangue che anche la categoria degli appuntati sta pagando per la difesa dello Stato, possa costituire un tangibile riconoscimento e una concreta testimonianza di gratitudine del paese a questi suoi fedeli servitori. (4-02573)

RISPOSTA. — Nel richiamare la risposta data il 2 novembre 1978 alla interrogazione n. 4-060024 dello stesso interrogante, si conferma che le amministrazioni statali possono segnalare per il conferimento di onorificenze al merito della Repubblica italiana anche i militari che siano giunti al momento del collocamento a riposo senza aver potuto raggiungere il grado mi-

nimo richiesto, ma che abbiano pur sempre servito con fedeltà, merito ed abnegazione lo Stato.

Il Sottosegretario di Stato:
Bressani.

TASSONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

se è a conoscenza che l'avvocato generale dello Stato ha disposto, contrariamente all'avviso manifestato in precedenza dall'avvocatura stessa, che le prove d'esame per procuratore siano effettuate, invece che a marzo 1980, fra il 10 e il 18 dicembre 1979;

se è a conoscenza che il 19-20-21 e 22 dicembre sono previste le prove per referendario della Corte dei conti e che, in relazione alla necessità di procedere al preventivo deposito dei testi giuridici per la consultazione durante le prove di esame, gli aspiranti dovranno rinunciare ad uno dei due concorsi;

se è a conoscenza che problema analogo si presenta anche per altri concorsi pubblici di livello superiore in quanto, allo stato attuale, il calendario degli stessi è il seguente:

seconda decade di dicembre: procuratore dell'Avvocatura generale dello Stato;

dal 19 al 22 dicembre 1979: referendario della Corte dei conti;

dal 9 all'11 gennaio 1980: uditore giudiziario;

dal 15 al 18 gennaio 1980: referendario dei Tribunali amministrativi regionali;

prima decade febbraio 1980: volontario della carriera diplomatica;

e che quindi si verifica una assurda concentrazione di detti esami in meno di due mesi, anziché nell'arco di dodici, come parrebbe opportuno nella considerazione che a tali prove sono interessati candidati professionalmente ben individuati e qualificati dalla volontà di migliorarsi professionalmente nei cui confronti appare iniquo inibire o anche rendere solo più difficoltoso l'accesso alle prove stesse;

se non intenda intervenire con urgenti provvedimenti per eliminare simili assurde situazioni, in relazione agli specifici poteri di coordinamento che spettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri. (4-01646)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto indicata presentata dall'interrogante, si forniscono i seguenti elementi:

- 1) non vi è stato nessun mutamento di date per lo svolgimento delle prove scritte del concorso a procuratore legale dello Stato, in quanto nessuna disposizione è stata in tal senso adottata dall'avvocato generale dello Stato e né, in alcun modo, diversi orientamenti o avvisi sono stati precedentemente espressi da organi competenti dell'avvocatura generale dello Stato. Allo stato attuale non sono state ancora fissate le date in cui avranno luogo le prove scritte al concorso in questione;
- 2) le prove scritte del concorso a referendario della Corte dei conti si sono svolte nei giorni 28, 29, 30 e 31 gennaio 1980;
- 3) le prove scritte del concorso a referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali hanno avuto luogo dal 15 al 18 gennaio 1980;
- 4) per evitare che si possa verificare una eventuale concomitanza di date nello svolgimento delle prove scritte di concorsi pubblici dello Stato, si è interessato il gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri perché voglia adottare i provvedimenti eventualmente occorrenti.

Il Ministro per la funzione pubblica: GIANNINI.

TOMBESI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – tenuto conto dell'importanza delle rappresentanze consolari a Trieste sia per le relazioni di affari che per il transito turistico e in genere

per i rapporti internazionali che la città mantiene ed intende sviluppare; di fronte alla notizia della decisione del Governo inglese di chiudere la sua sede consolare – se intende intervenire per convincere il predetto governo a revocare la sua decisione.

Nel caso specifico l'interrogante fa rilevare che la presenza del consolato inglese a Trieste risale al 1774, che nella regione Friuli-Venezia Giulia, a cui si estende la giurisdizione del consolato stesso, sono presenti un migliaio di residenti britannici e che nei nove anni di occupazione alleata si sono allacciati anche molti rapporti familiari con cittadini britannici.

Ancora si fa presente che il predetto consolato è onorario e quindi ha un costo molto limitato, mentre l'utilità sia nei riguardi dei cittadini britannici che per gli operatori commerciali e portuali è notevole, tenendo conto anche che su detto consolato si appoggiano paesi del'ex Commonwealth. (4-01739)

RISPOSTA. — La chiusura del consolato del Regno Unito a Trieste rientra in una serie di provvedimenti adottati dal governo di Londra, al fine di ridurre drasticamente la spesa pubblica nel quadro dei provvedimenti volti a contenere la spirale inflazionistica.

Nel quadro di questo programma è stato deciso di chiudere 15 uffici consolari del Regno Unito in varie parti del mondo.

Consapevole di tale motivazione di politica interna, il Governo italiano ha considerato la possibilità che ogni intervento a favore del mantenimento del consolato di Trieste potesse venire percepito come un'indebita ingerenza negli affari interni di quel paese.

Tuttavia, in considerazione delle esigenze particolari della città di Trieste e delle ragioni di carattere politico che consigliavano il mantenimento della città dell'ufficio consolare britannico, e sulla base naturalmente delle solide relazioni di amicizia e di alleanza con il Regno Unito, il Governo italiano ha effettuato un passo,

nello spirito di tali rapporti, presso le autorità britanniche.

Queste ultime hanno di recente cortesemente risposto informando della decisione di mantenere un consolato onorario, con giurisdizione però limitata a Trieste, purché senza alcun onere a carico dell'erario inglese, che assicurerà la continuità della rappresentanza britannica nella città.

Il Sotosegretario di Stato: SANTUZ.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere: lo stato della pratica di pensione di guerra posizione n. 803153, del signor Vincenzo Manago nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 26 giugno 1877 e residente a Punta dell'Este (Uruguay). (4-00743)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra di che trattasi venne definita negativamente con decreto ministeriale del 10 aprile 1970, n. 2419785. A seguito poi della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 803153 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, si è proceduto al riesame amministrativo della stessa posizione pensionistica e ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Tale riesame ha avuto esito favorevole. Infatti a modifica del provvedimento impugnato, è stata emessa, in conformità anche del parere espresso dalla commissione medica superiore, determinazione direttoriale dell'11 gennaio 1979, n. 3471920/Z, concessiva di pensione a vita di settima categoria per l'infermità gastroduodenite, a decorrere dal 1° gennaio 1969, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La suindicata determinazione direttoriale è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 7800424, alla competente direzione provinciale del tesoro di Roma – reparto estero – con elenco del 2 marzo 1979, n. 15, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Managò.

Poiché la nostra ambasciata in Uruguay ha reso noto che l'interessato era deceduto il 5 gennaio 1979, il predetto ufficio provinciale del tesoro ha trasmesso alla surriferita rappresentanza diplomatica il provvedimento concessivo di pensione per essere consegnato agli eredi, che sono stati anche invitati a presentare i prescritti documenti per il pagamento del rateo di lire 2.025.700 rimasto insoluto sulla partita di pensione del signor Managò.

Si assicura che la direzione provinciale del tesoro di Roma proseguirà negli adempimenti di sua competenza appena in possesso della richiesta documentazione.

> Il Sottosegretario di Stato: Tambroni Armaroli.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri — Per conoscere lo stato dell'inchiesta condotta dalla magistratura tedesca sullo scandalo che ha coinvolto il CO.AS.SC.IT. di Francoforte, a seguito della sparizione del contabile certo Iseglio con relativi fondi per 200.000 marchi.

L'interrogante chiede se è corretto, nel caso l'inchiesta fosse ancora in corso, che il CO.AS.SC.IT. di Francoforte continui ad elargire contributi a gruppi, enti ed associazioni, come nel caso di un contributo di 3.750 marchi concesso per l'anno 1978 ad un circolo comunista, e quali conseguenze dalla poco edificante vicenda abbia tratto il consiglio d'amministrazione del comitato di assistenza sia pure indirettamente responsabile dell'accaduto.

(4-01323)

RISPOSTA. — L'inchiesta della magistratura tedesca sull'ammanco riscontrato sui fondi amministrati dal COASCIT di Francoforte è tuttora in corso.

Il nostro ufficio consolare in Francoforte che ha riscontrato l'ammanco di cui trattasi segue da vicino l'inchiesta e si adopera affinché l'azione giudiziaria avviata dai responsabili del comitato scolastico contro il presunto responsabile del furto si concluda rapidamente. Il contributo di 3750 marchi tedeschi è stato concesso al circolo Di Vittorio nel 1978 direttamente dal Ministero degli affari esteri, su proposta del consolato generale in Francoforte, nel quadro della generale azione di sostegno che il governo attua per incoraggiare il fenomeno associativo tra i lavoratori all'estero.

Il Sottosegretario di Stato: SANTUZ.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere quanti sono gli INTERCOASCIT attualmente operanti, in quali paesi, e le componenti sociali che fanno parte di ogni singolo organismo. (4-01327)

RISPOSTA. — Gli INTERCOASCIT attualmente esistenti sono n. 4 ed operano nei seguenti paesi: Belgio, Francia, Germania federale e Gran Bretagna.

Di seguito le indico, per ogni paese, le componenti sociali che fanno parte dell'INTERCOASCIT:

Belgio: i presidenti dei COASCIT e i titolari degli uffici consolari di Bruxelles, Charleroi e Liegi;

i membri degli ex comitato consultivo italiani all'estero;

il consigliere per l'emigrazione e affari sociali;

l'ispettorato scolastico;

i direttori didattici;

un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni: ACLI, FILEF, F. SANTI, UNAIE ed UCEI;

un rappresentante per ciascuno dei tre comitati e consolari di coordinamento;

n. 3 insegnanti rappresentanti dei sindacati della scuola;

n. 6 rappresentanti dei genitori.

È in fase avanzata di formulazione un nuovo progetto di statuto.

Francia: i presidenti dei COASCIT ed i titolari degli uffici consolari operanti nel paese;

gli ex consultori per la Francia del CCIE;

il consigliere per gli affari sociali; l'ispettore scolastico, i direttori ed i coordinatori scolastici;

n. 4 rappresentanti delle associazioni dei genitori e degli insegnanti;

n. 12 rappresentanti degli enti, associazioni, patronati e comitati che operano nel campo educativo, culturale e di formazione professionale degli emigrati così suddivisi: n. 4 dei patronati ACLI, ITAL, INCA, INAS; n. 66 delle associazioni ACLI-MISSIONARI-UCEI-UNAIE - istituto SANTI e n. 4 dei comitati consolari di coordinamento di Grenoble, Lione, Lilla e Parigi.

Germania federale: i presidenti dei COASCIT ed i titolari degli uffici consolari operanti nella Repubblica federale di Germania:

due rappresentanti dell'ambasciata;

i dirigenti scolastici in servizio nel paese;

n. 16 rappresentanti delle parti sociali e dei partiti politici.

Gran Bretagna: i membri del COASIT di Londra, del COSCASIT di Manchester e del COMACISS di Edimburgo.

A loro volta tali comitati sono formati da:

rappresentanti di associazioni nazionali dell'emigrazione quali ACLI, FILET, UCET, UNAIE;

rappresentanti dei patronati INCA, INAS, ACLI, ENAIP;

rappresentanti dei comitati dei genitori;

rappresentanti degli insegnanti;

rappresentanti della federazione associazioni scuola famiglia.

Partecipano alle riunioni anche i consoli generali di Londra e di Edimburgo, il console di Manchester ed il consigliere per l'emigrazione e gli affari sociali dell'ambasciata di Londra.

Il Sottosegretario di Stato: SANTUZ.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli af fari esteri. — Per conoscere i motivi che hanno suggerito alla nostra Ambasciata di Bonn di escludere dall'INTERCOASCIT i

patronati ENAS, IPAS, e la benemerita *Caritas* che dispone nella Repubblica Federale tedesca di oltre 100 centri di assistenza. (4-01329)

RISPOSTA. — All'assemblea dell'INTER-COASCIT di Bonn partecipa un solo rappresentante dei patronati italiani operanti nella Repubblica federale di Germania che, di volta in volta, è scelto attraverso una votazione dei rappresentanti dei patronati stessi.

La non partecipazione dell'ENAS e dell'IPAS all'INTERCOASCIT non dipende, pertanto, dall'ambasciata a Bonn ma dalla maggioranza dei patronati presenti nella Repubblica federale di Germania.

Il Caritas Varhand, pur svolgendo una benemerita attività assistenziale a favore dei nostri lavoratori, non fa parte dell'IN-TERCOASCIT essendo una organizzazione tedesca.

Il Sottosegretario di Stato: Santuz.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere quanti corsi lo IAL (Ente di formazione professionale della CISL) ha organizzato in Germania, il numero degli allievi che hanno interessato, e di quelli che hanno superato l'esame finale.

L'interrogante chiede di conoscere a quanto ammonta il contributo ministeriale per l'opera che svolge l'ente in oggetto. (4-01330)

RISPOSTA. — Nel 1979 l'istituto addestramento lavoratori (IAL), ente di formazione professionale della CISL, ha organizzato nella Repubblica federale di Germania 70 corsi di formazione per lavoratori residenti nella circoscrizione consolare di Stoccarda, frequentati da 649 allievi. Di questi hanno ottenuto un attestato positivo di frequenza 476 lavoratori, mentre 42 hanno superato l'esame finale per il conseguimento della qualifica professionale riconosciuta nella Repubblica federale di Germania.

Il contributo del Ministero degli affari esteri per tali iniziative è ammontato nel 1978 a 30 milioni di lire.

Il Sottosegretario di Stato: Santuz.

TREMAGLIA. — Ai Ministri degli aftari esteri e della pubblica istruzione. -Per sapere:

- 1) quanti sono stati i corsi di scuola media effettuati nello scorso anno scolastico nei paesi della Comunità europea ed in Svizzera:
- 2) quanti di questi sono stati gestiti da enti e quali e quanti dai Consolati;
- 3) quanti alunni sono stati interessati ai suddetti corsi e il numero di coloro che hanno superato l'esame finale;
- 4) il costo complessivo delle iniziative ed il parere del Ministero su di esse. (4-01336)

RISPOSTA. — I corsi di scuola media effettuati nell'anno scolastico 1978-79 ammontano a 231 di cui 140 nei paesi comunitari e 91 nella Svizzera. I corsi sono stati gestiti da enti privati. Nessun corso è gestito direttamente dagli uffici consolari.

Gli alunni interessati ai corsi sono stati oltre 5.000 di cui 2.885 hanno superato l'esame finale.

Non si è in grado di fornire il costo complessivo delle singole iniziative dei corsi di scuola media in quanto il contributo concesso agli enti comprende anche altre iniziative scolastiche. Approssimativamente si può calcolare che i corsi di scuola media incidono intorno al 20 per cento della somma complessiva che è lire 5.541.000.000.

Il Sottosegretario di Stato: SANTUZ.

VALENSISE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere le ragioni per le quali non sia stato ancora definito il ricorso gerarchico del signor Occhiuzzo Agostino, nato a Rossano il 17 agosto 1955, avverso la determinazione del direttore trasmesso il relativo fascicolo degli atti. generale delle pensioni di guerra numero

1974, che ha respinto la domanda di pensione di guerra, dopo decisione favorevole della Corte dei conti, per asserita mancata constatazione nei termini della infermità « esiti di ictus cerebrale » di cui l'Occhiuzzo è affetto. in considerazione del fatto che il ricorso è stato inoltrato fin dal 1975 e che l'Occhiuzzo versa in precarie condizioni. (4-02059)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 2 gennaio 1974, n. 2539029/Z, al signor Agostino Occhiuzzo venne negato diritto a trattamento pensionistico per l'infermità « esiti di ictus cerebrale ». E ciò in quanto tale affezione - che la Corte dei conti aveva giudicato, ai soli fini della classifica, ascrivibile alla seconda categoria di pensione - non risultò debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Avverso il suindicato provvedimento, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 20166/RIGE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato e, per altro, lo stesso interessato non è stato in grado di produrre valida documentazione probatoria, né ha fornito utili indicazioni a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso.

Pertanto, è stato predisposto schema di decreto ministeriale che prevede il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal signor Occhiuzzo contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Su detto schema dovrà ora pronunciarsi, come disposto dall'ultimo comma del succitato articolo 17 della legge n. 585 del 1971, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato già

Si assicura l'interrogante che non ap-2539029/2, pos. 1602923 del 2 gennaio pena il suindicato consesso si sarà pro-

nunciato, questa amministrazione provvederà ad informare il signor Occhiuzzo in merito all'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: Tambroni Armaroli.

ZAVAGNIN. — Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. — Per conoscere se siano a conoscenza del fatto che la signora Regina Miotti, insegnante, già residente in Asmara (Etiopia), Ras Maccenen Street, e collocata a riposo dal 30 settembre 1968:

ha presentato domanda in data 20 dicembre 1965 al Ministero della pubblica istruzione – Ispettorato per le pensioni, per riscattare 21 anni di servizio prestato e documentato ai fini della pensione diretta in base all'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la quale dispone che i maestri non di ruolo possono riscattare gli anni di servizio prestato ai fini della pensione diretta;

con domanda in data 22 novembre 1974, la stessa signora ha nuovamente chiesto di riscattare gli anni di servizio prestato (come sopra) e precisamente:

- a) la pensione diretta in base alla sopradetta legge;
- b) gli anni di servizio prestato con la trattenuta di 1/3 sulla pensione mensile che le sarebbe stata assegnata;

in data 17 dicembre 1976 il Ministero della pubblica istruzione – Ispettorato delle pensioni, rispondendo finalmente alle molte sollecitazioni e per conoscenza alla stessa insegnante, indirizzava al Ministero degli affari esteri con nota n. 652 – Posizione 137510, una richiesta dello stato di servizio relativo ai periodi di servizio prestato dall'insegnante;

l'insegnante stessa, signora Regina Miotti, allora residente ad Asmara, ricevendo per conoscenza (seppure in grave ritardo) copia della lettera del Ministero della pubblica istruzione, rispondeva alla stessa, dando nuovamente tutte le informazioni del caso:

a) certificato di servizio prestato,
 con indicazione dell'ultimo stipendio percepito;

b) fotocopia del libretto personale n. 38135 della sede di Vicenza e libretto personale n. 693800 della sede di Roma, con riferimento esplicito e preciso ai 362 contributi precedentemente versati dall'interessata all'INPS prima dell'insegnamento.

Per sapere se, considerato che da quel momento l'interessata non ha ottenuto risposta alcuna, non possano essere riscontrate gravi carenze e inadempienze d'ufficio nei rispettivi Ministeri interessati; e se, comunque, non ritengano opportuno intervenire presso gli uffici responsabili della pratica al fine di una sollecita e soddisfacente sistemazione della posizione assicurativa e pensionistica di una lodevole e benemerita insegnante del nostro paese.

(4-01742)

RISPOSTA. — La domanda di riscatto presentata dall'insegnante Regina Miotti, unitamente a tutta la documentazione prodotta, è stata restituita al Ministero degli affari esteri non avendo la medesima titolo al riscatto dei servizi resi.

Risulta, infatti, dallo stato di servizio rilasciato dal Ministero degli affari esteri che nei confronti della sunnominata non ha mai trovato applicazione la legge n. 831 del 1961 bensì che le nomine di incarico quale insegnante elementare non di ruolo sono state effettuate per gli anni scolastici dal 1945-46 al 1948-49 dall'amministrazione britannica dell'Eritrea e successivamente, dall'anno scolastico 1949-50 all'anno scolastico 1968-69, con decreto del Ministro dell'Africa italiana.

Per altro, non risulta che siano stati mai versati i contributi in conto entrate del Tesoro, condizione essenziale per avere diritto al riscatto dei servizi non di ruolo o alla eventuale pensione nelle competenze di questo Ministero.

Comunque il Ministero degli affari esteri – direzione generale per la cooperazione culturale scientifica e tecnica – ufficio quinto ha comunicato che sta provvedendo a riesaminare la situazione dell'insegnante Miotti ,al fine di individuare quale sia lo ente previdenziale al quale la stessa potrà rivolgersi per l'eventuale riscatto volontario del periodo di servizio prestato all'e-

stero, fermo restando il fatto che, come si è già detto, agli atti di quell'amministrazione non risulta che siano mai stati versati i contributi previdenziali, e che, di conseguenza, il caso dell'insegnante Miotti potrà essere risolto unicamente in sede di revisione dell'intera questione previdenziale degli incaricati locali in servizio all'estero antecedentemente al 1972.

Il Ministro della pubblica istruzione: VALITUTTI.

ZAVAGNIN. — Al Ministro del tesoro. - Per sapere se sia a conoscenza del fatto: che una pratica di pensione di riversibilità (o voltura di pensione di guerra per un collaterale maggiorenne temporaneamente inabile a proficuo lavoro per anni tre dal 5 ottobre 1977) come è nel caso del signor Ugo Trinca, residente a Mussolente (Vicenza), via dei Colli 15, per pensione già intestata alla madre Bonaldi Margherita, vedova Trinca, deceduta il 10 luglio 1959, già titolare di libretto di pensione n. 5263228, trasmessa dalla Direzione provinciale del tesoro di Vicenza al Ministro del tesoro, Direzione generale pensioni di guerra - Divisione 82, in data 8 aprile 1978, non ha ancora avuto risposta.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere o ha preso per ovviare ad un inconveniente così grave rispetto ai motivi stessi della voltura di pensione richiesta.

Per sapere infine se non ritenga che il ripetersi di simili inconvenienti debba dar luogo a iniziative di ristrutturazione del servizio per assicurare un più decente e rapido disbrigo delle pratiche stesse. (4-02261)

RISPOSTA. — L'istanza con la quale il signor Ugo Trinca ha chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Luigi Giacinto, è stata respinta con determinazione direttoriale del 5 febbraio 1980 n. 2651230/Z. E ciò in quanto il predetto, alla data di presentazione della sur-

riferita domanda, è risultata in possesso di un reddito complessivo netto – determinato ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 – superiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge per poter conseguire il cennato beneficio.

L'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313 – recepito dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 – stabilisce, infatti, che il diritto alla pensione indiretta dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinato, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Detto provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato al comune di Mussolente (Vicenza) per essere notificato allo interessato nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato: Tambroni Armaroli.

ZOPPETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se e quando verrà presa in esame la domanda di ripristino di pensione di guerra a favore della signora Ferrari Ida Marisa vedova Ometto Bruno, nata il 13 marzo 1923 e residente a Lodi (Milano), con certificato di iscrizione numero 5221196, ai sensi della vigente sentenza n. 184 emessa dalla Corte costituzionale in data 27 giugno-8 luglio 1975.

Per sapere quali provvedimenti intende adottare affinché la pratica possa trovare rapida e definitiva soluzione.

(4-01710)

RISPOSTA. — Nei confronti della signora Ida Maria (e non Ida Marisa) Ferrari, vedova risposata dell'ex militare Bruno Ometto, è stata emessa determinazione direttoriale con la quale viene ripristinata, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale cui accenna l'interrogante, la pensione indiretta di guerra a decorrere

dall'1 novembre 1978, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel contempo, inoltre, sono stati disposti, nei riguardi della predetta, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano e ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di riconosciuta inabilità a proficuo lavoro.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Milano, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Ida Maria Ferrari.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

> Il Sottosegretario di Stato: Tambroni Armaroli.

ZOPPETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quando verrà definito il ricorso avverso con posizione n. 381657/G presentato dal signor Fusi Antonio nato il 29 dicembre 1908 a Papessa (Rovigo) ed ora residente a Milano, teso ad ottenere diritto a pensione di guerra.

È da tener presente che il signor Fusi ha inviato da parecchio tempo gli ulteriori documenti richiesti che testimoniano le difficoltà economiche richieste dalle vigenti leggi per conseguire il beneficio pensionistico di guerra.

L'interrogante chiede di conoscere quando potrà trovare soluzione la pratica del signor Fusi, visto che l'interessato è debole economicamente e precaria è la sua salute. (4-01929)

RISPOSTA. — Con decreto del direttore provinciale del tesoro di Ferrara del 5 ottobre 1973 n. 11227, al signor Antonio Fusi, collaterale maggiorenne dell'ex militare Loris, venne negato diritto a pensione indiretta di guerra in quanto il medesimo sot-

toposto ai prescritti accertamenti sanitari, non fu riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Avverso il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato presentò ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico che fu assunto a protocollo con il n. 20573/RI-GE. In conseguenza, si è proceduto alla revisione della pratica di pensione del ricorrente. Tale riesame ha avuto esito positivo. Infatti, sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti agli atti del fascicolo ed alla luce delle sopravvenute più favorevoli disposizioni legislative, è stato predisposto, nei riguardi del signor Fusi, schema di decreto che prevede, a modifica del provvedimento impugnato, la concessione della pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, a decorrere dal 9 febbraio 1973, giorno successivo a quello del decesso della madre, ultima titolare del cennato beneficio.

Su detto schema, però, dovrà pronunciarsi, come disposto del quinto comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato già trasmesso il relativo fascicolo degli atti n. 3811657/G.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato consesso si sarà pronunciato, questa Amministrazione provvederà ad informare l'interessato in merito all'ulteriore seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: Tambroni Armaroli

ZOPPETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quando verrà definito il ricorso avverso n. 711039 presentato dal signor Livieri Alvidio residente a Vimodrone (Milano), teso ad ottenere riconoscimento del diritto a pensione di guerra.

Tale ricorso è stato trasmesso dalla direzione generale delle pensioni di guerra alla procura generale della Corte dei conti, con 381060/DNG, in data 29 giugno 1978 per la mancanza di elementi idonei

alla revoca o modifiche del provvedimento, oggetto dell'impegnativa.

Infine l'interrogante chiede di conoscere quale apporto e contributo gli organi preposti danno per la conclusione dell'*iter* della pratica. (4-01930)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 381060/D, relativa al signor Alvidio Livieri, venne definita negativamente con decreto ministeriale del 14 novembre 1966, n. 2216668.

Con il cennato provvedimento, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per l'infermità polmonare, non risultando tale affezione debitamente constatata dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 711039 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministra-

tivo della posizione pensionistica del signor Livieri. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 711039 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 381060/D, concernenti l'interessato, sono stati restituiti, con elenco n. 7082 del 29 giugno 1978, alla suindicata magistratura alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale, di cui sopra è cenno. Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessato.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti, è risultato che il surriferito ricorso, in data 21 novembre 1978, è stato assegnato al magistrato per la trattazione; pertanto, utili chiarimenti in proposito, potranno essere forniti direttamente dalla corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI ARMAROLI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO